

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 231<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

**CONGEDI E MISSIONI** ..... Pag. 3

**SULLA TRASMISSIONE ALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI DEL TESTO DEL DISE-  
GNO DI LEGGE N. 1499 APPROVATO  
DAL SENATO IL 13 OTTOBRE 1993**

**PRESIDENTE** ..... 3

#### **DISEGNI DI LEGGE**

##### **Votazione finale:**

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed

altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi);

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori;

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori;

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori  
(Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1294:**

FRANZA (PSI) .....	Pag. 6
* MERLONI, ministro dei lavori pubblici. 6 e passim	
FABRIS (DC), relatore .....	6
PAIRE (Liber.) .....	49
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....	51
* SARTORI (Rifond. Com.) .....	52
CAPPELLI (Lega Nord) .....	59
LIBERATORI (DC) .....	60
* NERLI (PDS) .....	62
LOMBARDI (DC) .....	65
PONTONE (MSI-DN) .....	68
GIUNTA (Repubb.) .....	69
DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste) .....	71
FERRARI Karl (Misto-SVP) .....	71
MOLINARI (Verdi-La Rete) .....	72

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325,

recante elargizioni a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PARISI Francesco (DC), f.f. relatore. Pag. 73, 75, 79	
* BOFFARDI (Rifond. Com.) .....	74, 81
* GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa .....	75, 79
BUTINI (DC) .....	80
MESORACA (PDS) .....	80

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 25 OTTOBRE 1993 .....**

**ALLEGATO**

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Ufficio di Presidenza .....	83
-----------------------------	----

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	83
---------------------------------	----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....	83
Annunzio .....	83, 85
Interrogazioni da svolgere in Commissione .....	104

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

*DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bernassola, Bo, Campagnoli, Condorelli, Conti, Coppi, Cusumano, De Cinque, De Paoli, De Vito, Ferrara Pasquale, Ferrara Vito, Fontana Albino, Garofalo, Gava, Giacobuzzo, Leone, Manieri, Mazzola, Mininni-Jannuzzi, Moschetti, Pedrazzi Cipolla, Postal, Pulli, Russo Raffaele, Santalco, Senesi, Stefanini, Struffi, Tossi Brutti, Triglia, Valiani, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, a Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Boniver, Bono Parrino, Frasca, Granelli, Gualtieri, Ianni, Lopez, Loreto, Migone, Perin, Pierani, Polenta, Pozzo, Rognoni, Saporito, Tabladini e Zamberletti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Sulla trasmissione alla Camera dei deputati del testo del disegno di legge n. 1499, approvato dal Senato il 13 ottobre 1993**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la seduta pomeridiana di ieri si è chiusa con un intervento del senatore D'Amelio, il quale chiedeva alla Presidenza il motivo del mancato inserimento nel messaggio del decreto-legge riguardante il sistema radiotelevisivo (disegno di legge n. 1499) del testo integrale di un emendamento del relatore, approvato dall'Assemblea.

Debbo ritenere che il senatore D'Amelio facesse riferimento all'emendamento n. 10.100 (nuovo testo), presentato in Assemblea dal relatore su di un foglio dattiloscritto, a margine del quale era riportato, a penna, l'inciso «e degli introiti equiparati al canone».

In questa nuova formulazione l'emendamento è stato poi approvato dall'Assemblea.

Per difetto tipografico tale inciso è caduto nella prima formulazione del messaggio trasmesso alla Camera dei deputati.

Per altro gli uffici, di ciò avvedutisi subito, avevano già provveduto ad adottare le misure necessarie, facendo pervenire alla Camera un messaggio corretto, il che avveniva sin dalla mattinata dello scorso martedì 19, per cui di fatto la Camera non è stata in nessun modo influenzata, nel corso dei suoi lavori, dal disguido tipografico verificatosi negli stabilimenti del Senato. Si è riusciti cioè a provvedere in tempo.

#### **Votazione finale dei disegni di legge:**

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi);*

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori;

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori;

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità**» (1043) d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori;

«**Legge-quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1294**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella, Fini, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Lo Porto, Macera-

tini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia e Valensise; Martinat, Fini, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia e Valensise; Parlato e Valensise; Martinat, Fini, Tatarella, Valensise, Buontempo, Butti, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Marengo, Matteoli, Nania, Parigi, Pasetto, Patarino, Servello e Sospiri; Imposimato, De Simone, Nardone, Jannelli e Voza ; Castagnetti Pierluigi, Fronza Crepaz, Perani, Lusetti, Agrusti, Matulli, Riggio, Ciliberti, Azzolini, Torchio, Alessi, Aliverti, Alterio, Armellin, Bertoli, Bonsignore, Borra, Caccia, Caroli, Coloni, Dal Castello, Degennaro, Delfino, Diana, Di Laura Frattura, Ferrari Francesco, Fortunato, Frasson, Galli, Gelpi, Giovanardi, Gottardo, Mensorio, Nucci Mauro, Paladini, Randazzo, Rojch, Sanese, Sanza, Scavone, Silvestri, Tassone, Tiscar, Urso, Viti, Zarro e Zoppi; Botta, Binetti, Lia, Delfino, Frasson, Zampieri, Baccarini, Degennaro, Biafora, Rinaldi Luigi, Zoppi, Polizio, La Russa Angelo, Pinza, Perrone, Aliverti, Piredda, Mensorio, Rojch, Lusetti, Leone, Borra, Paladini, Gelpi, Zarro, Fortunato, Tancredi, Viscardi, Bruni, Tiscar, Sanese, Sorice, Costa Silvia, Mancini Vincenzo, Silvestri, Caccia, Lattanzio, Patria, Urso, Alterio, Nucci Mauro, Ferrari Wilmo, Cafarelli, Fumagalli Carulli, Foschi, Savio, Caroli, Rivera, Tassone, Nicolosi, Armellin, Ricciuti, La Penna, Lucchesi, Saretta, Astone, Sanza, Torchio, Santuz, Alessi, Meleleo, Garavaglia, Russo Raffaele, Berni e Gottardo; Cerutti, Fincato, Demitry, Cellini, La Ganga, Labriola, Ferrarini, Stornello, Potì, Albertini Giuseppe, Breda, Maccheroni, Olivo, Renzulli, Rotiroti, Colucci Francesco e Aniasi; Martinat, Fini, Tatarella, Valensise, Buontempo, Butti, Cellai, Colucci Gaetano, Conti, Gasparri, La Russa Ignazio, Marengo, Matteoli, Nania, Parigi, Pasetto, Patarino, Servello e Sospiri; Del Bue, Barbalace, Breda, Colucci Francesco, Cresco, Curci, D'Andreamatteo, Demitry, Farigu, Ferrari Marte, Olivo, Potì, Raffaelli, Stornello e Zavettieri; Maira; Ferrarini, Di Donato, La Ganga, Labriola, Buffoni, Breda, Barbalace, Maccheroni, Polverari, Albertini Giuseppe, D'Andreamatteo, Abbruzzese, Sollazzo, La Gloria, Olivo, Casula, Potì, Filippini, Cellini, Colucci Francesco e Salerno; Bargone, D'Alema, Testa Enrico, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Pellicani, Marri, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Folena, Grasso, Imposimato, Turci, Bassanini, Recchia e Solaroli; Tassi; Rizzi, La Malfa, Gorgoni, Castagnetti Guglielmo, Sbarbati Carletti, Ayala, Battaglia Adolfo, Bianchini, Enzo Bianco, Bogi, Bonomo, De Carolis, Del Penino, Dutto, Galasso Giuseppe, Grillo Salvatore, Mammi, Modigliani, Nucara, Orgiana, Paggini, Passigli, Pellicanò, Poggiolini, Ratto, Ravaglia e Santoro Italico; Balocchi Maurizio, Aimone Prina, Brambilla, Formenti, Rossi Oreste, Dosi, Michielon, Mazzetto, Bampo, Magistrone, Metri, Grassi Alda, Sartori, Leoni Orsenigo, Magnabosco, Ongaro, Peraboni, Terzi, Provera, Rossi Luigi, Frontini, Bonato, Polli, Comino, Ostinelli, Mancini Gianmarco, Calderoli e Maroni; Pratesi, Rutelli, Apuzzo, Bertezzolo, Bettin, Biondi, Boato, Bonomo, Crippa, De Benetti,

Giuliari, Leccese, Mattioli, Novelli, Nuccio, Paissan Parlato, Pecoraro Scanio, Petrocelli, Pieroni, Piscitello, Ronchi, Scalia e Turrone; Marcucci e Battistuzzi; «Norme generali in materia di lavori pubblici», d'iniziativa dei senatori Marniga, Fabbri, Scevarolli, Casoli, Agnelli Arduino, Calvi, Sellitti, Frasca, Scheda, Innamorato, Cocciu, Giorgi, Riviera, Vozi, Putignano, Dell'Osso, Struffi e Cappiello; «Norme generali in materia di lavori pubblici», d'iniziativa dei senatori Nerli, Chiarante, Angeloni, Barbieri, Boratto, Brutti, Pedrazzi Cipolla, Pinna, Ranieri, Rognoni, Salvi, Smuraglia e Tedesco Tatò; «Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche», d'iniziativa dei senatori Compagna, Paire, Candioto e Scognamiglio Pasini; «Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità», d'iniziativa dei senatori Senesi, Pellegrino, Boratto, Tossi Brutti, Giovanolla, Masiello, Bucciarelli, Bettoni Brandani, Pagano e Salvi e «Legge quadro in materia di lavori pubblici», d'iniziativa dei senatori Bosco, Cappelli, Speroni e Roscia.

Ricordo che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea, a conclusione della discussione in sede redigente avvenuta presso l'8ª Commissione permanente.

Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, dopo gli interventi del relatore e del Governo, saranno ammesse unicamente le dichiarazioni di voto. Seguirà poi la votazione finale.

Il ministro Merloni è in arrivo. So che sta giungendo dalla Camera; evidentemente anche per il Senato vale il quarto d'ora accademico.

Se i colleghi lo ritengono opportuno nell'attesa potremo intanto dare la parola al relatore, senatore Fabris.

FRANZA. Signor Presidente, mi sembra che l'argomento in discussione sia troppo importante per poterlo iniziare ad affrontare senza che sia presente un membro del Governo.

PRESIDENTE. Sono stato proprio io, senatore Franza, a sollevare il problema.

Vedo comunque che il ministro Merloni, cui raccomando la puntualità, è arrivato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Senz'altro, signor Presidente, mi scuso con l'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, per svolgere la relazione orale.

FABRIS, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, circa un anno fa ha preso avvio il lavoro del Comitato paritetico formato da quindici deputati e da quindici senatori, costituito all'indomani dell'esplosione del fenomeno di Tangentopoli. Poichè da parte dell'opinione pubblica vi era una pressante richiesta in tal senso, il Parlamento e soprattutto i due Presidenti di esso, il nostro presidente Spadolini e il presidente Napolitano, nominarono questo organismo

bicamerale che avviò una serie di consultazioni, di audizioni, di discussioni e dibattiti per cercare di capire come era potuto succedere quel che era avvenuto.

Devo dire che i risultati di questo lavoro furono condensati in una valutazione espressa dalla Commissione ambiente della Camera e che una valutazione molto articolata fu espressa anche dalla Commissione lavori pubblici del Senato.

Subito dopo il Ministro dei lavori pubblici presentò un disegno di legge che si affiancò a una serie di altre proposte legislative. Difatti oggi stiamo esaminando il disegno di legge n. 1294, i disegni di legge Marniga ed altri, n. 397; Nerli ed altri, n. 526, Compagna ed altri, n. 835, Senesi ed altri, n. 1043; Bosco ed altri n. 1315, dei quali si chiede l'assorbimento nel disegno di legge n. 1294.

In quel contesto cominciò, presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati, la discussione e si arrivò alla stesura del provvedimento che ci è pervenuto e su cui la 8<sup>a</sup> Commissione ha sviluppato il suo esame. Ritengo che alla Camera si sia arrivati a formulare una buona legge che, intervenendo su una materia così delicata, ha cercato di porre tutta una serie di punti fermi in ordine a proposte innovative che riguardavano il discorso sulla normativa per gli appalti pubblici, la competenza che essa, in qualche modo, riveste nei diversi settori, tutti i procedimenti a garanzia degli appalti, le norme di procedura, i sistemi di qualificazione, le cauzioni delle imprese e dei progettisti, le sanzioni. Questo testo è pervenuto alla nostra Commissione che ha cominciato a trattarlo alla fine di giugno.

La Commissione lavori pubblici ha costituito, all'indomani della presa in esame del provvedimento da parte della Commissione plenaria, un Comitato ristretto. Tra la fine di luglio e i primi di agosto (quindi poco prima delle ferie estive), abbiamo iniziato in Commissione plenaria la discussione degli emendamenti per pervenire alla redazione finale. Se teniamo conto della pausa estiva, nell'arco di tempo intervenuto fra il 13 settembre - giorno in cui abbiamo ripreso i lavori - ed oggi, la Commissione si è impegnata quasi quotidianamente su questo provvedimento.

Sono state cambiate alcune norme e dizioni rispetto al testo della Camera, pur confermando il giudizio positivo su di esso. Abbiamo lavorato tenendo presenti due preoccupazioni: innanzi tutto, sapevamo che questa legge è in parte figlia di Tangentopoli. Infatti, quello che è successo ha obbligato tutti noi ad un esame di coscienza e ad avanzare una serie di proposte che tenessero presenti le storture e le deviazioni rispetto ad una legislazione che pure ha funzionato bene per tanti anni della vita del nostro paese (ricordo che la legge base è del 1865).

Esisteva una seconda preoccupazione. L'intensa fase operativa della Commissione aveva anche la volontà di pervenire, quanto prima possibile, all'approvazione finale di una legge sui lavori pubblici. Sappiamo che, per tanti versi, questo comparto è fermo; sappiamo però che esso è uno dei volani della nostra economia; sappiamo che se parte l'edilizia, partono tutti i settori ad essa collegati che contribuiranno certamente alla ripresa dell'economia del nostro paese, con una sicura risposta in termini di occupazione. Questa è stata la preoccupazione più

importante che tutti i colleghi hanno evidenziato durante la discussione della legge: il problema dell'occupazione.

Al di là degli effetti economici che questa legge comporta, poichè le aziende lavoreranno e produrranno e l'economia potrà riprendersi, credo anche che sia importante riconoscere ad ogni lavoratore l'acquisizione di quella dignità di fronte a sè stessi ed alle famiglie che spetta ad ogni cittadino che lavora.

Queste due preoccupazioni - evitare le passate storture e, nello stesso tempo, favorire una ripresa - sono state sempre tenute presenti anche perchè si è creata, per paura di sbagliare, una specie di psicosi per cui nel nostro paese nessuno firma più carte nè si assume responsabilità. Con questa legge abbiamo ritenuto di dover assicurare e porre punti fermi, dando modo alle pubbliche amministrazioni di ripartire con gli appalti e con le operazioni ad essi connesse. Sappiamo che il Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda l'edilizia economica e popolare, sta per varare un piano consistente ma l'intero comparto dei lavori pubblici dovrà diventare il volano per la ripresa economica.

La legge contiene alcune novità che mi limito a citare poichè ogni punto meriterebbe una trattazione separata. Abbiamo allargato la sfera di competenza di questo provvedimento a tutti i settori dei lavori pubblici. Infatti, pur con una certa gradualità per quanto riguarda il discorso dei concessionari e dei settori esclusi, abbiamo ricompreso anche questi, all'interno di questa legge, quindi obbligando all'osservanza dei provvedimenti che in essa sono previsti, tutti i comparti dei lavori pubblici. Abbiamo predisposto la redazione di un regolamento per il quale abbiamo voluto fissare dei punti e degli obiettivi. Abbiamo poi previsto - questo punto per la verità era già stato deciso alla Camera e noi l'abbiamo solo in parte modificato - l'istituzione di un sistema di controllo attraverso la creazione di un'autorità di controllo, di un servizio ispettivo e di un Osservatorio dei lavori pubblici. È stato poi meglio definito il discorso delle procedure degli appalti, limitando la possibilità di concessioni e trattative private, dando largo spazio alle gare di appalto con offerta sui prezzi unitari. Ci sembrava giusto stabilire che questa dovesse essere la regola principe del mercato, evitando tutta una serie di trattative che hanno portato ai guasti che anche oggi stiamo constatando.

Siamo intervenuti sulla qualificazione delle imprese in ordine alla partecipazione alle gare, facendo distinzioni quantitative e qualitative, stabilendo la permanenza dell'albo dei costruttori ma studiando, nel frattempo, altri sistemi di accertamento; è stata poi introdotta la certificazione di qualità e particolari meccanismi volti a salvaguardare le imprese rispetto alle persone che hanno sbagliato. Si è fatto poi riferimento alla programmazione delle opere pubbliche, ancorandola alle previsioni derivanti dai bilanci istituzionali, dello Stato, delle regioni e dei comuni, quindi, in un arco temporale triennale. È stato poi precisato meglio come deve essere realizzata la progettazione e come questa debba essere garantita, a tutela delle pubbliche amministrazioni. Sono stati valutati meglio i criteri di aggiudicazione per le varianti, i subappalti e i collaudi. Sono state inserite alcune norme riguardanti la sicurezza dei cantieri e la reciprocità delle casse edili.



Crediamo di aver fatto una buona legge: questo è quello che, forse con presunzione, pensiamo. Abbiamo messo un grande impegno nell'affrontare i diversi temi e sento il dovere in questa sede di ringraziare il Ministro dei lavori pubblici, che ha voluto essere costantemente presente alle sedute della Commissione per valutare gli emendamenti, il Presidente della Commissione e tutti i suoi membri.

Vi è stato un dibattito continuo, serrato, con un apporto intelligente e costruttivo, al di là delle diverse valutazioni e posizioni politiche. Mi auguro che la Camera sappia apprezzare il lavoro che abbiamo svolto, sappia positivamente valutare il provvedimento approvandolo o sollevando limitate osservazioni su di esso.

Vorrei chiudere il mio intervento con un auspicio: sarebbe bello che la gente sapesse che il Parlamento lavora con dedizione e serietà e si impegna ad affrontare i problemi di questa difficile emergenza. Questa legge ne è la riprova e credo che con l'apporto di tutti i colleghi, con quello intelligente dei funzionari del Senato presenti in Commissione e con una serie di altri aiuti e informazioni che ci sono pervenute da diversi settori, abbiamo dato al nostro paese l'opportunità di disporre di uno strumento con cui avviare la ripresa in questa difficile fase economica e politica del nostro paese. (*Applausi dei Gruppi della DC, del PSI e Liberale*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici, ingegner Merloni.

**MERLONI, ministro dei lavori pubblici.** Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto desidero scusarmi per il ritardo con cui sono arrivato, ma sono stato trattenuto alla Commissione bilancio della Camera dei deputati per un parere su una legge; nonostante le mie insistenze, avendo fatto presente questo impegno che ho sempre considerato prioritario nella mia attività, sono stato trattenuto, arrivando così in ritardo. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, e ai colleghi.

**PRESIDENTE.** Onorevoli Ministro, era l'Aula che scalpitava; io sono paziente e tollerante, ma c'era qualche segno di inquietudine. Lei è arrivato nel momento in cui si stava decidendo se sospendere o meno la seduta.

**MERLONI, ministro dei lavori pubblici.** Purtroppo, signor Presidente, malgrado mi sia alzato più volte in piedi in Commissione alla Camera, non sono riuscito a liberarmi in tempo per non essere troppo scortese.

Stiamo qui discutendo della legge quadro in materia di lavori pubblici che considero fondamentale per il nostro paese. Desidero anzitutto ringraziare la Commissione lavori pubblici del Senato nella sua interezza per la collaborazione molto apprezzata e qualificata prestata nella redazione del testo al nostro esame; desidero altresì ringraziare caldamente e di cuore il presidente della Commissione, senatore Franza, ed il relatore, senatore Fabris. Ritengo che la Commissione del Senato abbia svolto un ottimo lavoro migliorando la buona

base che già la discussione alla Camera aveva stabilito. Possiamo quindi ora partire per una rapida conclusione di questo *iter* parlamentare.

I principi fondamentali che sono stati alla base dell'impegno del Parlamento e del Governo per mettere ordine nel settore attraverso questa legge quadro sono quelli della concorrenza, della responsabilità e del controllo. La concorrenza apre la possibilità alla partecipazione di molte imprese alle gare e rende certi alle imprese i modi per poter partecipare; essa è certamente il mezzo per far progredire il lavoro, per accrescere la produttività, per migliorare i prodotti in particolare dal punto di vista qualitativo. La responsabilità, sia dei progettisti sia degli esecutori, viene garantita da forme coerenti di garanzie fideiussorie e assicurative che debbono responsabilizzare tutti coloro che si accingono a partecipare alla predisposizione di progetti e alla costruzione delle opere; assieme al fatto di avere gare aperte al massimo ribasso, la garanzia fideiussoria da parte dei concorrenti è alla base di tutto il processo. I controlli sono affidati alla responsabilità delle amministrazioni e alla costituzione di un'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, munita di bracci operativi come il corpo degli ispettori e supportata da un Osservatorio sui lavori pubblici che può fornire la base informatica dei dati costituenti il grande settore dei lavori pubblici, può assicurare la certezza che i fatti degenerativi registrati negli ultimi tempi nel settore possano essere evitati.

Malgrado la legge quadro oggi al nostro esame non sia stata ancora approvata e quindi non sia entrata ancora in vigore, tuttavia già se ne sentono gli effetti nel settore delle gare e delle opere pubbliche. Le gare sono più aperte, vi sono maggiori ribassi in quelle che vengono espletate, ribassi molto più consistenti che danno la possibilità di realizzare ciascuna opera con minori impegni finanziari o comunque più opere con gli stessi impegni. Si sono ridotte le varianti in corso d'opera per i lavori già definiti e appaltati negli anni passati e le trattative private, le concessioni, che sono state il cardine dei lavori negli ultimi tempi, si sono ridotte a casi veramente eccezionali.

Per questi motivi, signor Presidente, ho detto che abbiamo scritto un buon provvedimento: ora bisogna approvarlo rapidamente. Il Ministero si è già impegnato nella preparazione del regolamento, che costituisce uno degli elementi essenziali per l'applicazione della normativa in esame. Per la sua stesura è stata nominata una commissione la cui presidenza è stata affidata al professor Massimo Severo Giannini, probabilmente la personalità più competente cui assegnare un compito del genere.

Pertanto, anche se ha richiesto molto tempo, il lavoro che abbiamo fatto non può che lasciarci soddisfatti: esso potrà costituire la base per la ripresa del settore dei lavori pubblici, così come auspicato dal relatore, senatore Fabris. Ed il settore dei lavori pubblici, in particolare quello dell'edilizia, è certamente fondamentale per la ripresa economico-produttiva del paese.

In conclusione desidero ringraziare ancora una volta la Commissione per la collaborazione e l'impegno dimostrati in questa attività. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e Liberale).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1294, il cui testo, approvato articolo per articolo dall'8ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

*(Principi generali)*

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2.

*(Ambito oggettivo e soggettivo  
di applicazione della legge)*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare quelle di cui alla classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, i restauri, i recuperi e le ristrutturazioni delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, comma 3, 29, 30, 31, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 18 giugno 1993, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500.000 ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,

ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), che affidano i lavori in appalto, che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3.

### Art. 3.

#### (Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nelle materie di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitoli speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 8;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 13, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 15;
- g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;
- h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 17;
- i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
- l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24;

m) la disciplina del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;

n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 5, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 14;

u) gli obblighi di dichiarazioni giurate ai sensi dell'articolo 32;

v) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;

z) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;

aa) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

bb) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in

riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

*(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

- 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;



- 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera *b*);
- 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
- 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- g*) sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;
- h*) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera *b*), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua-

lora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 15, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie)*

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 14, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo, nonchè dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici, si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

##### *(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)*

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonchè l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

3. Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonchè, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

#### Art. 7.

##### *(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici)*

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulando apposita conven-

zione con le amministrazioni medesime, al fine di regolare la ripartizione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Decorso tale termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione deve essere esercitata entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo.

2. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni della provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le deliberazioni relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai

lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorità.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è convocata di norma una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Alla conferenza di servizi possono partecipare anche soggetti privati.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione procedente e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonchè al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronuncie e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, sono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi.

6. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale e di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o che ha il controllo e la vigilanza su amministrazioni aggiudicatrici o su altri enti aggiudicatori o realizzatori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previa intesa con le regioni o le province autonome interessate; a seguito di deliberazione favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto i soggetti appaltanti o concedenti procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

7. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonchè degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

8. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

9. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Art. 9.

*(Qualificazione)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori, le modalità di verifica della sussistenza dei medesimi, e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente. Il possesso dei requisiti dovrà in ogni caso essere accertato tramite appositi organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti del soggetto concorrente; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, della tipologia



e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per i dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo medesimo, delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente può essere escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i lavori pubblici possano essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 2, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 2, lettera b).

6. A decorrere dal 1° gennaio 1996, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2), e 21, primo comma, numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì abrogato, dal 1° gennaio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

7. Le imprese con nazionalità di altro Paese appartenente alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

#### Art. 10.

##### *(Norme in materia di partecipazione alle gare)*

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come modificato e integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro

dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione, anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'aggiudicatario.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia.

#### Art. 11.

##### *(Misure interdittive)*

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indicati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati si trovino in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangano anche trascorsi i 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assolu-

zione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

Art. 12.

*(Soggetti ammessi alle gare)*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 13.

*(ConSORZI stabili)*

1. Si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1995 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi, la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 35 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), nonchè più di un consorzio stabile.

#### Art. 14.

##### *(Riunione di concorrenti)*

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonchè gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun

mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

5. Sono vietati le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

#### Art. 15.

##### *(Programmazione dei lavori pubblici)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui

utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).

## Art. 16.

*(Attività di progettazione)*

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si



inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, al responsabile del procedimento se esterno all'amministrazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

#### Art. 17.

##### *(Redazione dei progetti)*

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consu-

lenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 15, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate

o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici di servizi.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

#### Art. 18.

##### *(Incentivi per la progettazione)*

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

## Art. 19.

*(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)*

1. I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20, comma 3, nonchè dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, accompagnato o meno da un prezzo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dal concessionario.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

## Art. 20.

*(Procedure di scelta del contraente)*

1. Gli appalti e le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto prelimi-

nare, redatto ai sensi dell'articolo 17, nonchè di un capitolato corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Art. 21.

*(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)*

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonchè l'affidamento di concessioni mediante pubblico incanto o licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione, compreso eventualmente anche il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

## Art. 22.

### *(Accesso alle informazioni)*

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore,

in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 23.

*(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare)*

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intende invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli.

#### Art. 24.

*(Trattativa privata)*

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa;

b) gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

#### Art. 25.

##### *(Varianti in corso d'opera)*

1. Le varianti in corso d'opera comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purchè non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

3. I progettisti sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente



procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.

Art. 26.

*(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore o concessionario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Fermo restando il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile, è vietato procedere a qualsiasi altra modalità di revisione dei prezzi dei lavori pubblici.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

5. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27.

*(Direzione dei lavori)*

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

*a)* altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*b)* il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;

*c)* altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

## Art. 28.

*(Collaudi e vigilanza)*

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

5. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

6. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## Art. 29.

*(Pubblicità)*

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

## Art. 30.

*(Garanzie e coperture assicurative)*

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 5 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni

di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 31.

*(Piani di sicurezza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e il mancato rispetto del piano da parte dell'appaltatore o del concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere.

Art. 32.

*(Dichiarazione giurata)*

1. Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori.

Art. 33.

*(Definizione delle controversie)*

1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

#### Art. 34.

*(Segretezza)*

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

#### Art. 35.

*(Subappalto)*

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventual-

mente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

«3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

#### Art. 36.

##### *(Fusioni e conferimenti)*

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive mdoficazioni, non si applica alla cessione del

contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità;

b) che il cessionario possenga la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;

c) che non sussista nei confronti del cessionario o dei soggetti che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 11 della presente legge.

#### Art. 37.

##### *(Gestione delle casse edili)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscere reciprocamente tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

#### Art. 38.

##### *(Applicazione della legge)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7; 13, commi 1, 2, 4 e 5; 14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; articolo 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articolo 23, limitatamente ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera b); articoli 28, 29, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, a decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonchè agli incarichi di progettazione stipulati o affidati successivamente alle medesime date.



PAIRE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIRE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio anch'io innanzitutto dare testimonianza al Ministro dei lavori pubblici dell'impegno dimostrato e della costante presenza in Commissione nel corso dell'esame di questo disegno di legge. Anche il lievissimo ritardo di questa mattina non può che essere giustificato dall'esigenza del Ministro di recarsi in più sedi: poichè neppure lui ha il dono dell'ubiquità, essendo impegnato alla Camera, evidentemente non poteva che giungere qui in ritardo.

L'importanza e la delicatezza delle opere pubbliche per lo sviluppo socio-economico equilibrato di una nazione sono storicamente dimostrate. I danni di una cattiva gestione del settore possono essere incalcolabili e ripercuotersi a distanza di decenni.

Il nostro paese in parte ha subito gli effetti di un utilizzo distorto delle opere pubbliche, che non sono riuscite a riequilibrare il divario tra le varie aree geografiche del paese e che anzi hanno addirittura contribuito a mettere in discussione la struttura unitaria della nazione. Un collante sociale ed economico poteva e doveva essere rappresentato da una diversa politica delle opere pubbliche, ma questa non c'è stata o comunque non è stata sufficiente ad amalgamare il paese. Al contrario, lo ha logorato proprio nel suo sentimento di solidarietà nazionale, favorendo altresì il sorgere di interessi particolari e di egoismi locali, camuffati politicamente. Le amare vicende cui assistiamo in questi ultimi anni testimoniano quanto detto.

Forse in ritardo, ma non inutilmente, il legislatore pone mano ad una disciplina del settore delle opere pubbliche. Una disciplina che adegui il nostro paese alle normative europee del settore, nell'ottica del mercato unico comunitario delle opere pubbliche; ma soprattutto una disciplina che restituisca al cittadino, fruitore diretto o indiretto delle opere stesse, le garanzie di un uso corretto e per fini utili delle risorse economiche della collettività.

La normativa vigente si è dimostrata lacunosa sotto molti punti di vista. L'eccessiva produzione normativa a diversi livelli e la conseguente confusione interpretativa hanno favorito da un lato la paralisi di molte iniziative e dall'altro l'arbitrio e l'illegalità. L'amministrazione pubblica, facendo sovente ricorso a modalità di aggiudicazione discrezionali, quali la trattativa privata e l'istituto della concessione, si è spesso dimostrata inadeguata ad espletare le funzioni che le spettavano e la confusione delle competenze politiche ed amministrative in materia ha portato a fenomeni corruttivi elevati, in alcuni casi, a sistema.

Innumerevoli sono poi i casi di fondi per opere pubbliche non spesi in quanto la complessità delle procedure ha scoraggiato le amministrazioni che avrebbero dovuto appaltare le stesse, o di lavori mai conclusi, sempre a causa di vincoli eccessivi.

L'iter di questo provvedimento è stato piuttosto complesso, segno di un dibattito vivace che si è svolto fra le forze politiche, gli operatori economici e le parti sindacali, indispensabili per affrontare con la giusta determinazione un tema così delicato.

Le linee guida del provvedimento sono state tracciate dalla indagine conoscitiva promossa dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati oltre un anno fa. L'attività conoscitiva della materia era stata avviata dopo la presentazione sin dall'inizio della legislatura di numerose proposte di legge da parte dei diversi Gruppi parlamentari, tra cui il nostro, ed ha trovato un compendio valido nella presentazione da parte del Governo di un disegno di legge *ad hoc*.

Il lavoro svolto dall'8ª Commissione della Camera in sede redigente su un testo unificato che ha visto successive versioni si è orientato all'approvazione di una legge di principi che sia in grado di ordinare l'intero complesso delle disposizioni in materia di lavori pubblici, lasciando tuttavia alle regioni la possibilità di esercitare, anche mediante disposizioni di carattere innovativo relative a specifiche e peculiari esigenze, l'autonomia legislativa loro attribuita dalla Costituzione.

Su alcuni punti in particolare vorrei fermare la vostra attenzione. La responsabilità dell'imprenditore e la fissazione di un termine di conclusione dei lavori che dovrebbe porre un argine al lievitare dei prezzi in corso d'opera. E in tal modo sembra che vengano date risposte più corrette al fenomeno rispetto a quanto previsto dall'originario articolo 15 del disegno di legge n. 1508 di accompagnamento alla finanziaria 1994 che sancisce una penalizzazione pesantissima per le imprese che non accettano la riduzione del prezzo contrattuale compiendo così al di là di ogni considerazione economica un vero pasticcio giuridico.

È stata finalmente eliminata la possibilità di concessioni per la sola costruzione, fonte di tanti episodi di malaffare ed è prevista una maggiore qualificazione dei soggetti appaltatori basata su criteri selettivi nuovi, anche se per un periodo intermedio rimarrà in vita il vecchio strumento dell'albo nazionale dei costruttori.

Anche i professionisti della progettazione rivestono nell'ambito della nuova normativa un ruolo più qualificato e responsabile. Alle società di ingegneria, con un emendamento passato nella 8ª Commissione permanente del Senato e del quale i liberali sono stati forti sostenitori, viene riconosciuta, nel rispetto della normativa CEE in materia, anche la capacità di essere impresa di costruzione. Separando, come previsto inizialmente nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il ruolo di progettista e il ruolo di appaltatore si sarebbe disattesa la realtà del mercato e sacrificato un importante patrimonio di capacità imprenditoriali costituito dalle odierne società di ingegneria-imprese, le sole strutture capaci di fornire una prestazione coordinata e integrata di servizi, assumendo anche la responsabilità della realizzazione dell'opera.

Altri punti di rilievo sono la programmazione e il controllo razionale delle opere pubbliche che rappresentano forse una delle funzioni principali di un moderno Stato in una sana economia di mercato.

Insomma, siamo in presenza di norme che con la loro maggiore trasparenza consentono un recupero di moralità nella gestione delle opere pubbliche, attraverso anche una selezione dei soggetti interessati e dei loro comportamenti, che non favoriscono le grandi o le piccole imprese ma solo le migliori, tutelando sufficientemente il principio della libera concorrenza.

Le revisioni apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera ne migliorano i contenuti, ma è ovvio che l'efficacia di questa normativa andrà verificata sul campo quando quest'ultima diventerà operativa.

L'attuale Parlamento, malgrado la presenza in esso di alcuni membri discussi, con l'approvazione di questo provvedimento ha un'ulteriore occasione di dimostrare ancora la sua validità di organo legiferante. L'importanza della normativa che ci apprestiamo ad approvare sta ad attestare la volontà e la capacità di queste Camere, anche in un clima di esasperata emergenza, di essere tuttora interpreti delle richieste di una società in evoluzione, come l'attuale, introducendo nella nostra legislazione misure innovative.

È con queste considerazioni che il Gruppo Liberale esprime il suo voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Liberale, della DC e del PSI*).

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro fin d'ora il mio voto favorevole, motivato soprattutto dalla necessità di pervenire rapidamente all'approvazione del disegno di legge n. 1294.

Tutto può essere perfettibile, ed alcune disposizioni, concernenti l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, sono appunto rinviate ad un regolamento che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge (articolo 3, comma 2, del provvedimento al nostro esame), ma proprio per questo è molto importante che venga rispettato il termine perentorio di sei mesi.

A mio avviso, il presente provvedimento rappresenta un segnale per fugare taluni dubbi: le *lobbies* politiche ed economiche, interessate a rinviare indefinitamente l'approvazione del provvedimento per lasciare il settore dei lavori pubblici nell'indeterminatezza attuale, che ha favorito il proliferare della trattativa privata - con le conseguenze deleterie che tutti conosciamo - non debbono averla vinta!

Vi sono però alcuni punti salienti che possono ingenerare contrasti. In primo luogo, vi è la configurazione della conferenza dei servizi, che va intesa come una sede che possa consentire uno snellimento procedurale e non i patteggiamenti tra le parti. Un altro punto su cui non sono totalmente d'accordo è rappresentato dalle società di ingegneria che, a mio parere, debbono avere l'esclusivo compito di progettazione ed eventualmente di direzione dei lavori, e non debbono svolgere attività industriali e neanche trasformarsi in enti appaltatori.

Il punto qualificante del provvedimento al nostro esame è la creazione dell'Autorità di controllo con responsabilità personale; ciò ingenera chiarezza nell'individuazione dei referenti responsabili dei relativi procedimenti.

Oggi licenziamo questa normativa nella convinzione di aver fatto un puntuale lavoro. Come membro dell'8ª Commissione permanente posso confermare che abbiamo lavorato su questo provvedimento fin

dallo scorso mese di settembre: non possiamo certo dire che in questo caso la fretta sia stata una cattiva consigliera!

Nonostante alcuni punti perfettibili – come ho già detto – della legge quadro in materia di lavori pubblici, vi è la necessità assoluta che essa diventi operante nel sistema degli appalti: ciò mi sembra prevalente su ogni altra considerazione.

Lo Stato e l'economia nazionale – e quest'ultima, come noi tutti sappiamo, è fondata in gran parte sui lavori pubblici – non possono consentirci di ritardare ancora l'approvazione di norme che debbono regolare in modo chiaro ed esplicito tale settore.

Per tali ragioni, dichiaro il mio voto favorevole.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho il compito di dichiarare il voto del Gruppo di Rifondazione comunista sul disegno di legge n. 1294, concernente la legge quadro in materia di lavori pubblici, che ha visto l'8ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento impegnata in un lavoro serrato e complesso fino a due giorni fa, allorché essa ha terminato l'iter in sede redigente: devo perciò anzitutto dare atto, come penso sia giusto, ai colleghi della Commissione e al relatore, senatore Fabris, – anche per la sua pazienza nel rielaborare le proposte che via via venivano presentate – del lavoro svolto.

Anche il nostro Gruppo ha fatto la sua parte, cercando di modificare il provvedimento e di avviarlo su un binario nuovo, anche perché tanti – penso ai cittadini – sono in attesa di qualcosa che inverta l'attuale tendenza.

L'indagine conoscitiva del Comitato paritetico per l'esecuzione delle opere pubbliche ha confermato, a seguito delle numerosissime audizioni, che Tangentopoli non è stata una causalità ma una città scientificamente costruita e basata su fondamenta combinate con operazioni che permettevano quello che in Italia è sotto gli occhi esterrefatti di tutti.

Quante volte abbiamo ascoltato frasi del genere: «Pensavo che rubassero, ma così è troppo!». Ciò avvalorava il significato che la massa di denaro sottratta al pubblico impiego ed unicamente incamerata a vari livelli, come la magistratura sta verificando, è non solo la somma delle tangenti, ma una cifra molto più alta – cinque, dieci, cento volte di più – sottratta dalle tasche dei cittadini che hanno pagato (anche se il conto finale è stato presentato da poco e bisogna ancora saldarlo) per opere pubbliche che avrebbero dovuto rilanciare l'Italia in Europa e che, invece, sono costate il doppio del loro valore. Quei fondi non sono serviti per lo scopo programmato né hanno portato alcun beneficio concreto. Le opere in buona parte non sono state ancora ultimate, soprattutto quelle che avevano un termine perentorio definito da eventi particolari (mi riferisco, ad esempio, alle celebrazioni colombiane, ai campionati del mondo di calcio, eccetera). Si unisce così la beffa al danno.

Visto che i nostri beni culturali si disgregano sotto gli occhi incuranti dei governi e quindi il turismo perderà interesse per il nostro paese, proporrei un «itinerario Tangentopoli» per dimostrare come si riesca a far diventare vecchie ed antiche cose non ancora costruite e come opere, pagate per servire, sono di fatto servite per pagare, naturalmente, tangenti. (*Applausi del senatore Manna*).

Di fronte a questo quadro umiliante per il paese, che ancora molti si ostinano a definire libero e democratico (del resto anche Eltsin ieri mattina ha detto di non aver tradito la democrazia), sotto la richiesta pressante di chi ancora spera in un futuro diverso e migliore e dietro la spinta della nostra informazione (che, come sempre, sta dalla parte del più forte e ha capito di non poter più pubblicamente difendere, come ha fatto fino a ieri, padrini e Tangentopoli), ebbene, di fronte a questa richiesta complessiva e generale, avremmo dovuto avere la forza di dare un taglio netto e preciso al vecchio, facendo capire che la musica saliva di tono e che si doveva ricominciare da capo con nuove regole.

E quale avrebbe dovuto essere la nostra scelta? Meno parole, più idee; meno cavilli, più sostanza; meno compromessi, più chiarezza; una legge di otto pagine, di dieci articoli, che elencasse in modo chiaro i principi ai quali una *regolamentazione corretta e correggibile* dovesse puntualmente attenersi; la costruzione di un sistema entro il quale ognuno dei protagonisti (enti appaltanti, progettisti, collaudatori, direttori dei lavori, responsabili dei procedimenti, imprese e autorità), con le proprie esplicite professionalità ed esperienze, avrebbe dovuto esprimere il massimo delle potenzialità per il bene pubblico, trattandosi di lavori pubblici, con il dovuto ritorno per i cittadini, un sistema dove, anche per una logica di mercato (ed è strano che tale articolazione venga da un Gruppo di opposizione), fosse antieconomico rubare, per cui lo stesso mercato creasse la concorrenza ed abbattesse quelle pericolose interpretazioni nascoste in ogni riga dei 38 articoli del disegno di legge.

Quante volte in Commissione si è sentito dire: «Va bene, tanto poi troveranno il modo di ribaltare quanto da noi stabilito». È qui il nodo scorsoio del problema: a seconda da che parte si tira, avremo due soluzioni radicalmente opposte e con effetti antitetici. Il nodo quindi non doveva essere scorsoio.

L'indagine conoscitiva aveva dato gli strumenti per caratterizzare i punti salienti di una nuova legge. Per la nostra parte, la qualificazione avrebbe dovuto ruotare su questi punti: programmazione come strumento politico e democratico di coordinamento territoriale ai vari livelli; drastica riduzione delle stazioni appaltanti; separazione netta ed intransigente tra progettazione, impresa e controllo; Autorità responsabile, con capacità di controllo oggettivo e non pilotato; esatta progettazione come base strutturale dell'appalto; ogni lavoro - e con questo intendo tutti, per essere chiari - concesso a mezzo gara, magari con procedure differenti a seconda del valore; esclusione assoluta di varianti in corso d'opera; trattativa privata; concessioni anomale; subappalto generico, appalto-concorso, società di ingegneria; rapidità e chiarezza nei pareri e nelle autorizzazioni; sicurezza nei cantieri e rispetto del lavoro.

Questi gli articoli che avrebbero dovuto formare la legge e che erano emersi, sia pur con differenti sfumature, dal lavoro del Comitato paritetico sull'esecuzione delle opere pubbliche e che avrebbero dovuto far prevedere l'elaborazione di un testo che invertisse la tendenza.

Certo, non possiamo affermare – sarebbe disonesto – che tutto è rimasto come prima, soprattutto in materia di sicurezza del lavoro, rispetto alla quale abbiamo introdotto norme migliorative. Speriamo anzi che le disposizioni esplicitate nel disegno di legge siano sufficienti ad eliminare le decine, centinaia di incidenti sul lavoro che, soprattutto negli ultimi anni, con la corsa al facile ed illecito arricchimento, hanno funestato il nostro paese, che vanta percentuali da *record*. A questo proposito non si può non ricordare poi la gravità dello sfruttamento operato ai danni degli immigrati extraeuropei che, ricattati dalla necessità del pane, sono usati come strumento indifeso in cantiere, dai quali, sempre più spesso, è più facile uscire distesi che non con le proprie gambe.

Affermare che qualche passo in avanti è stato compiuto, non vuol dire però che stiamo approvando un buon disegno di legge. Anzi, proprio perchè siamo convinti che in alcune parti lo abbiamo migliorato, rischiamo di non vedere con quali forze le *lobbies* hanno lavorato e condizionato gli articoli chiave, non solo lasciando aperte molte porte, ma tentando di chiudere senza danni quelle già aperte per assumersi un futuro più roseo e più legalmente praticabile (in senso negativo, si intende). Anche se, mi si permetta la battuta, non capisco cosa ci sarà da appaltare, visto che il barile è stato grattato fino a togliere il taso e ormai il legno è scoperto. Come si usa dire però, non mettiamo limiti alla provvidenza, in quanto mi pare che, se pure si tagliano le spese per sanità, pensioni, trasporto pubblico e stipendi, all'orizzonte appaiono idee legate all'alta velocità, ai valichi di passo per le autostrade (ormai un disservizio continuo), ai ponti sullo Stretto.

Aveva ragione allora il caro compagno Libertini quando, il 3 agosto, pochi giorni prima della sua scomparsa, dichiarava che la legge sugli appalti avrebbe rilanciato Tangentopoli. Questa affermazione non è uno *slogan* senza senso: è la conclusione di un'analisi approfondita sulle decisioni che, seppure anche da noi condivise nel principio, portano, per come sono ipotizzate ed elaborate, ad un antitetico risultato di cui cercherò di dar conto.

Dopo l'indagine espletata dal Comitato paritetico sull'esecuzione delle opere pubbliche si era auspicata, ad esempio, la separazione netta tra progettazione ed esecuzione dei lavori. Ebbene, l'articolo 17, ripropone a pieno titolo le società di ingegneria che sono state tra i mali più gravi di Tangentopoli. E questo non basta ancora; le stesse infatti potranno svolgere attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. Si dice che questo è quanto avviene in Europa. Come però noi e lo stesso Ministro abbiamo affermato in più di un'occasione, quello che stiamo approvando è un disegno di legge per l'Italia e la situazione del nostro paese non è identica a quella di altre nazioni europee, dove la serietà dell'imprenditoria è datata da lungo tempo e dove l'organizzazione è funzionale al massimo risparmio e al prodotto migliore e non invece al massimo guadagno; venga poi quel che Dio vuole.

Conosco tante persone, provenendo da una città in cui l'emigrazione è molto diffusa (o meglio lo era perchè oggi in Europa, così come in Italia, la situazione non è allegra), che hanno lavorato 35, 40 anni fa in Francia, Belgio o Lussemburgo e che sono state «messe in regola», come si dice da noi, per ogni giornata e per ogni ora lavorativa. Come si può impunemente paragonare il nostro a quei paesi? Si dovevano proteggere però le società di ingegneria, che non si sa se sono società più di progettazione o di impresa, facendo pendere la bilancia a seconda delle convenienze. Le *lobbies* hanno vinto ancora e così possono rientrare nel grande confusionario gioco degli appalti italiani.

L'altro grande inganno che si sta praticando in questo disegno di legge riguarda le concessioni. Mi ricordo che un giorno, nel dibattito svoltosi presso l'8ª Commissione, qualcuno disse che la concessione doveva essere mantenuta in quanto il privato sostituiva il pubblico nell'esborso del denaro, avendo in contropartita la gestione dell'opera dopo un accordo contrattuale. Valutiamo bene il ragionamento: se, come tanti enfaticizzano, «privato è bello», possiamo accettare questo tipo di discorso. Non ho ancora capito però chi è il privato che, di tasca propria, a proprio rischio esclusivo – questo vuol dire essere imprenditori – si è messo all'opera in Italia: ancora lo devo conoscere! Mi auguro di sbagliare, ma sono convinto che in Italia ci sia la tendenza a privatizzare il guadagno e a socializzare le perdite, a rilevare le aziende come l'Alfa Romeo gratuitamente per poi chiuderle quando sono in perdita. È questo il privato che avanza e che qualcuno vuole o è forse la Montedison il riferimento di tanta enfasi?

Il concetto della concessione è legato ad un vincolo fondamentale: l'opera continua nel tempo con la manutenzione e quindi il concessionario privato, pur sostituendosi al pubblico nel finanziamento per la realizzazione dell'opera, con il tempo rientra nel finanziamento stesso, applicando tabelle tariffarie. E questo discorso è accettabile.

L'articolo 19 però recita: «...sfruttare economicamente le opere oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo». Si riapre, spalancandola, la porta al mercato in regime di concessione, lasciando il concetto della stessa separata dall'opera.

L'articolo 2, comma 2, lettera d), dà una lettura corretta dell'istituto della concessione ma poi, al comma 3, legalizza una Tangentopoli al 30 per cento per i lavori, obbligando, fra l'altro, le imprese a sottoporsi ad un meccanismo di doppia gara. Sono d'accordo in questo con quanto affermato dal collega Zamberletti: mi pare ingiusto costringere le imprese a sottoporsi a due gare, la prima per ottenere la concessione, la seconda per far eseguire quel 70 per cento dei lavori. Inoltre, tale norma entrerebbe in vigore a regolamento approvato, lasciando legalmente aperto, non si sa per quanto tempo, un processo tangentizio ormai consolidato.

Mi domando: se si voleva fare una cosa seria, perchè non si è passati subito, da domani stesso, al 100 per cento dei lavori in appalto? Qualcuno ha chiesto che cosa dovranno fare le imprese e le persone ad esse collegate: dovranno essere licenziate? In questo si nasconde un po' di demagogia poichè, quando si parla di destrutturare tutta l'industria in Italia, tutta la sua struttura sociale, non si dice nulla; quando si pensa

di dover toccare alcune imprese che hanno rappresentato il fondamento ed hanno garantito il mercato di Tangentopoli, sembra che qualcuno si preoccupi. Ma di che cosa? Se si faranno i lavori, qualcuno li vincerà e quindi l'occupazione, per quel determinato lavoro, è garantita; quel lavoro lo eseguirà chi presenta l'offerta più bassa, così come è stabilito in questa disposizione di legge.

Le autostrade invece continueranno ad essere costruite con il vecchio sistema ed i cittadini (considerati i contributi ai concessionari), continueranno a pagarne la realizzazione ed anche l'utilizzo con i pedaggi. Sembra la *reclame* inversa delle Coop: «Paghi due e prendi uno».

Forse un discorso è condivisibile, in questa logica. Si ricordava che esistono autostrade che non offrono un rientro in termini economici. Questo è un falso problema poichè basterà allungare il tempo della concessione: la concessione deve essere proprio in funzione dell'utilizzo dell'opera.

Ho sentito dire - spero di non aver capito male - che anche per la «Torino-Savona» ci saranno finanziamenti ma, mi chiedo, quali sono le autostrade che consentono un guadagno, per le quali non c'è bisogno di sovvenzioni. Che senso ha ricorrere alle concessioni se paghiamo le autostrade da una parte e dall'altra, attraverso il pedaggio? Delle due l'una.

All'articolo 4 si parla di Autorità. Siamo d'accordo sul principio di una Autorità al di sopra delle parti ma, purtroppo, altri esempi simili danno risultati tanto più negativi in quanto, pur esistendo continue denunce, non consentono di ottenere il rispetto della legge. È chiaro il riferimento al Garante per l'editoria, con il pericolo grave e reale che i cinque «vergini» (come qualcuno li chiama) dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici coprano, loro malgrado o con la loro complicità, le scelte, senza operare come noi vorremmo.

Avevamo predisposto alcuni emendamenti in materia, volti a garantire (anche nella logica che rubare non deve convenire economicamente) un meccanismo oggettivo, per dare la possibilità all'Autorità di controllare, indicare, vigilare, ascoltare, imporre, segnalare e denunciare. Di fatto, per come è impostato l'articolo, l'Autorità riferisce, ma quali poteri ha? Perchè ha il compito di accertare e di riferire al Governo e al Parlamento, e non all'autorità giudiziaria in prima istanza? Forse è questo l'ultimo telo da stendere legalmente su Tangentopoli?

La nostra idea in merito era molto chiara e semplice. L'Osservatorio dei lavori pubblici avrebbe dovuto predisporre, sulla base di tutti i dati esistenti e su quelli da elaborare, un programma informatico da inserire nel centro che stabilisce bande di oscillazione, griglie di riferimento e dati incrociati. Questa avrebbe dovuto essere la base oggettiva dell'intero sistema e non le indicazioni campionarie che servono solo a garantire il malaffare del sistema corrotto. Sarebbero stati necessari incroci fra costi medi, fra tempi di esecuzione, fra ribassi d'asta, frequenze di partecipazione delle imprese, *standards* di qualità, anagrafe delle imprese, cambi societari, varianti e così via, da valutare in base ad una griglia in concerto - in questo caso sì - con il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Autorità stessa. In tal modo si sarebbe capita anche la necessità di dare a quest'ultima una competenza



specifica nel settore. Fatto questo, i dati relativi ad ogni appalto, a mezzo del responsabile del procedimento, che avrebbe dovuto essere il «sensore» dell'Autorità – che avrebbe risposto anche penalmente delle proprie inadempienze – sarebbero stati inseriti nella griglia per essere elaborati e, se fosse uscito il «rosso» – cioè risultasse al di fuori delle linee impostate – l'*Authority* avrebbe dovuto, attraverso i suoi organismi, effettuare il controllo dettagliato. L'oggettività dei dati (che non sono manipolabili) è la garanzia dell'obiettività.

Proponevamo poi un controllo dal basso: una commissione di volontari indicati dagli enti, ad esempio, dal WWF, dai Verdi, dai comitati cittadini, dai sindacati e dalle associazioni, che avrebbe avuto la facoltà di esaminare i progetti e gli elaborati – ricordo che per l'alta velocità in Toscana è stata negata l'autorizzazione a tutti i comitati istituiti tra i comuni – ed eventualmente avesse l'unica funzione di segnalare il fatto all'*Authority*, che si sarebbe presa la responsabilità di effettuare o meno il controllo richiesto.

Quindi, un sistema a tre, di controllori e controllati: cittadini, responsabili e autorità. Tali soggetti avrebbero avuto sicuramente la capacità di effettuare controlli veri, sulla base di dati oggettivi e rielaborati, adeguando le realtà degli eventi agli elementi di verifica.

L'articolo 7 doveva tentare di attuare quello sfoltimento di stazioni appaltanti che hanno caratterizzato (così affermava anche il Comitato paritetico per l'esecuzione delle opere pubbliche) in senso negativo il nostro paese rispetto a quelli europei limitrofi. Credo – e lo voglio dire molto chiaramente, anche se mi dispiace – che l'ANCI, l'Associazione nazionale comuni italiani, abbia messo in atto, in veste di *lobby*, una battaglia qualunquistica e di retroguardia. Essa ha sollevato il dubbio che l'autonomia dei comuni potesse essere violata per il solo fatto che si chiedeva di accentrare a livello provinciale l'espletamento della gara nella sola sua funzione burocratica, lasciando però un servizio accentrato e di unica archiviazione, con facilità e semplicità di dialogo sia con l'Osservatorio, che con l'autorità.

Quello che ci fa specie è che l'ANCI non si è battuta per la chiarezza degli atti e delle procedure, equiparando potere con autonomia. Ma, tant'è, si vede che il potere è troppo spesso finalizzato esclusivamente ad un prestigio personale e di parte e non al servizio del cittadino, che dovrebbe essere certo che i suoi denari siano spesi per una crescita collettiva e solidale.

Da ultimo, e mi avvio alla conclusione, mi chiedo accoratamente come si possa ipotizzare ed essere contraddittori con quanto sin qui riferito, e anche da altri sottolineato, in ordine all'utilità e alle ragioni per le quali sono stati mantenuti l'articolo 24 (trattativa privata), l'articolo 35 (subappalto) e l'articolo 36 (conferimenti di impresa). Se qualcuno mi dimostra che questa è la strada per battere la disonestà e Tangentopoli, vuol dire che nessuno tra i cinquanta milioni di cittadini che avrà modo di consultare questi articoli capirà più nulla; il cittadino si domanderà sempre più se questo è un Parlamento legittimato o meno e, soprattutto, configurerà questa decisione come un altro atto arrogante di questo potere centrale di Roma, che qualcuno sta demolendo per un sogno secessionista, che sarebbe tragico per questo paese.

Noi avevamo, in merito, avanzato e sostenuto le seguenti proposte. In primo luogo, la trattativa privata, previo capitolato di prezzi già stabiliti, solo ed esclusivamente per lavori ed opere da realizzare in carattere di emergenza, per alluvioni, terremoti, incendi ed altre calamità naturali imprevedibili, e solo per lavori provvisori, di puntellatura, provvisori e, tanto per essere molto chiari, per quelli in ordine ai quali non occorrono progetti ed elaborati di qualsiasi tipo. Con il comma *a*) dell'articolo 24 si riapre ufficialmente il mercato della trattativa a tutto campo, dove il rapporto tra ente ed appaltatore non è garantito da una formulazione oggettiva e scritta ma da un rapporto personale. Questo i comuni avrebbero dovuto chiedere di abolire, per rispettare il diritto dei cittadini.

Il subappalto, così come è concepito, legalizza di fatto il lavoro sottobanco e, seppure sono state inserite norme che salvaguardano i lavoratori dando le responsabilità alle imprese capofila o a quelle principali, comunque resta il principio grave che, seppure limitato al 30 per cento (ma mi chiedo se questa percentuale abbia senso), anche per le categorie prevalenti si possa ricorrere al subappalto. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili e affidabili a cottimo: questo recita la legge che stiamo approvando. Cosa significava allora il presupposto che tutto si sarebbe dovuto assegnare a seguito di gara? Il subappalto avrebbe dovuto essere consentito solo ed esclusivamente per opere di particolare specificità e complessità, che non potevano essere eseguite dall'impresa principale.

Da ultimo, ci pare grave l'ipotesi prevista all'articolo 36 che, con il conferimento o cessione di complesso aziendale, di fatto nasconde una forma di subappalto totale.

A conclusione di quanto esposto, che spero sia stato chiaro, credo di aver dimostrato che la nostra posizione non era preconstituita, nè voleva operare un'azione di ostruzionismo. Abbiamo proceduto cercando di usare una linea logica di percorso: indagine conoscitiva, indicazione degli interlocutori pubblici e privati, materializzazione delle necessità e delle richieste sulla base di quanto il paese, che è il nostro referente, ha chiesto e chiede. Nella sostanza ci troviamo di fronte ad un provvedimento che torna ad accettare tutte le cose peggiori del passato, seppure attenuate da alcuni passaggi forse obbligati per dare un minimo di credibilità all'intero contesto: dalla trattativa privata alla società di ingegneria, dal subappalto alle finte concessioni, a una Autorità estranea che rischia di essere protezione nei confronti del sistema giudiziario.

Per questi motivi il nostro Gruppo non può che esprimere - lo dico con rammarico - un voto contrario, con l'augurio che l'altra Camera valuti attentamente e con serietà le nostre proposte e si dichiari disposta, come troppe volte dice verbalmente, a cambiare rotta, a cercare quel nuovo che è ancora invisibile perchè interno al vecchio sistema di tangenti che umilia questa seppur debole democrazia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, gli appalti sono stati uno dei primi argomenti ai quali siamo stati interessati fin dall'inizio di questa legislatura. Per prima cosa, già allora, ci siamo chiesti cosa non avesse funzionato nel sistema, oltre a quel fatto morale che non è certo rimediabile per legge, e come fosse stato possibile lo scavalco di tutte le norme già esistenti in materia di appalti. In tale occasione si decise una serie di audizioni da tenere in un Comitato paritetico di Senato e Camera, sotto la presidenza dell'onorevole Cerutti. In quella sede risultò evidente che il tutto era stato reso possibile solo ed esclusivamente per la mancanza di un elemento fondamentale a garanzia del rapporto tra ente appaltante e ente appaltatore; una figura che non è quella che si è voluto istituire con l'*Authority*, ma è quella del professionista che sotto la sua totale responsabilità, con competenza e capacità, desse alla progettazione ed alla direzione dei lavori quelle soluzioni tecnico-economiche atte a garantire il miglior prodotto nella piena trasparenza dei rapporti politico-imprenditoriali.

Ebbene, da allora è trascorso oltre un anno e, dopo il testo approvato dalla Camera, ne è scaturito un altro che stravolge tutto per non cambiare assolutamente nulla. Il nocciolo della questione sta, appunto, nel rompere l'asse che collega l'amministrazione pubblica all'imprenditore, andando ad inserire quell'elemento che, attraverso la responsabilità in solido, certifica la valenza progettuale, la qualità dell'opera ed è contemporaneamente sottoposto al controllo degli uffici tecnici delle amministrazioni ed è in contraddittorio con le imprese.

Nel presente disegno di legge, invece, si prospettano due grottesche realtà che, pur camminando su due binari paralleli, corrono nella medesima direzione convergendo, esattamente con gli stessi interessi di sempre. Da una parte ci si propone l'affidamento delle competenze tecniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni, dall'altra di risolvere *in toto* i problemi affidando progettazione ed esecuzione delle opere alle società di servizio - o *general contractors* che si vogliano chiamare - «bypassando» il termine chiave della riforma. Infatti nella prima ipotesi l'affidamento delle progettazioni alle amministrazioni porrebbe la realizzazione di qualsiasi opera al di fuori di ogni controllo, essendo lo stesso ufficio ad approvare quanto esso stesso ha progettato; e questo quando tutto va bene, perchè noi tutti sappiamo che la competenza professionale non la si acquista al mercato e perciò facilmente si potrà verificare che questi impiegati, questi tecnici si facciano redigere i progetti dalle imprese che chiaramente opererebbero secondo l'unico criterio della loro maggiore convenienza economica, relegando gli uffici tecnici delle amministrazioni al ruolo di ostaggi o, quando va bene, di puri ratificatori, con l'aggravante di incassare quell'1 per cento di incentivo che altro non sarebbe se non una tangente legale pagata per chiudere ogni e qualsivoglia indiscrezione.

La seconda ipotesi è invece, contrariamente alla prima (e scusate il gioco di parole), la stessa ed identica cosa poichè le amministrazioni, affidandosi ai *general contractors* andrebbero a delegare anche gli incarichi tecnici a professionisti dipendenti che chiaramente devono

perseguire la logica del profitto e non più quella della competente libera espressione, la sola atta a fornire le migliori soluzioni tecnico-economiche.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo provvedimento ha disegnato le due faccie della stessa moneta falsa, non porta avanti trasparenza e professionalità ma è solamente il frutto di un compromesso di interessi, apparentemente contrapposti ma orientati nella stessa direzione.

Per questo fondamentale motivo, nonostante il parere favorevole espresso alla Camera dei deputati dal nostro Gruppo, sia pure certamente in condizioni del tutto diverse, e per altre motivazioni che non mi dilungo molto ad enunciare, esprimo il voto contrario mio e del Gruppo della Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

LIBERATORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERATORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'approvazione della legge quadro in materia di lavori pubblici è un atto necessario per riportare ordine nel settore ed è attesa dagli operatori, dagli amministratori ed anche dalla pubblica opinione. Lo testimonia l'attenzione con cui la stampa ha seguito il processo di formazione del provvedimento, con articoli attenti e puntuali. È certamente questa una delle normative più importanti che l'attuale legislatura è chiamata ad approvare.

D'altra parte è giusto ricordare che la corruzione in Italia è dilagata principalmente attraverso gli appalti pubblici. E proprio il sistema degli appalti pubblici ha messo in evidenza l'ampiezza e la vastità della crisi che interessa il nostro paese. Se questo sistema è al centro degli scandali, ciò è dovuto soprattutto al coacervo di leggi, «leggine» e regole stratificate ed obsolete che hanno creato una impenetrabile giungla normativa, consentendo quindi di evadere i controlli sistematici e rigorosi che si dovrebbero ovviamente eseguire quando si spende denaro pubblico. Il tutto è stato favorito dalle condizioni di inefficienza e dalle carenze organizzative e strumentali della pubblica amministrazione, unite all'alto grado di discrezionalità riconosciuta dalla legislazione vigente in materia di affidamento dei lavori. È quindi urgente l'approvazione di nuove norme univoche, di facile interpretazione, atte a garantire la trasparenza, poichè è risaputo che la complessità e la farraginosità sono coltura ideale per le infiltrazioni equivoche, ed alla fine per la corruzione.

È urgente e necessaria l'approvazione di questo provvedimento per rilanciare, in un momento di drammatica crisi occupazionale, la politica degli investimenti in opere infrastrutturali che avvicinino l'Italia alla realtà europea, argomento quest'ultimo che, a mio parere, viene colpevolmente sottovalutato nel dibattito politico; ma è anche necessaria per consentire agli amministratori locali di procedere alle gare di appalto senza i timori di questi ultimi tempi che hanno avuto come conseguenza il sostanziale blocco della realizzazione di opere pubbliche.

Non siamo in grado di garantire che il provvedimento in esame risolverà tutti i problemi di trasparenza evidenziati, ma sicuramente in Commissione si è lavorato cercando di far emergere un testo che recepisce le indicazioni scaturite dalla indagine conoscitiva effettuata dal Comitato paritetico; un testo che non consentisse più il trasferimento dei rischi contrattuali dalle imprese alla pubblica amministrazione; un testo, come ha detto poco fa il ministro Merloni, che fosse coerente con i principi della libera concorrenza, della responsabilità e dei controlli.

Per incrementare la concorrenza sono state introdotte nel provvedimento tutte le regole del mercato che favoriscono la partecipazione alle gare e quindi la concorrenza fra le imprese. Sono state cancellate le comode nicchie di privilegio che si erano formate nel tempo. In tal senso, voglio citare ad esempio l'ambito di applicazione del disegno di legge in approvazione, che è esteso alla totalità delle opere pubbliche o private finanziate in parte da contributi pubblici, a tutte le società per azioni di proprietà pubblica e ai cosiddetti settori esclusi. Ricordo anche la delegificazione, prevista dall'articolo 3, che consente una più chiara e puntuale applicazione di tutte le norme; le nuove e rigorose regole in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare; inoltre, la regolamentazione dei consorzi stabili di impresa, volti a favorire la concentrazione e quindi la capacità concorrenziale e la crescita delle aziende; il divieto esplicito per l'appalto in concessione della sola realizzazione dell'opera; l'affermazione che qualsiasi lavoro e progetto deve essere affidato tramite gara; la scelta della licitazione privata con il criterio del prezzo più basso come metodo base di appalto.

Si tratta di un insieme di norme che dovrebbe dare trasparenza alle gare e garantire procedure più corrette da parte delle imprese e della pubblica amministrazione.

Circa il principio della responsabilità, indispensabile per poter operare con la richiesta trasparenza, cito alcune norme del testo, importanti ed innovative: l'istituzione del responsabile del procedimento, quale unico referente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, con l'obiettivo di ovviare alle note disfunzioni della pubblica amministrazione; la responsabilità in solido del progettista per eventuali errori nel progetto che comportino maggiori oneri alla pubblica amministrazione.

Di rilevante importanza per il corretto andamento dell'attività del settore è poi l'introduzione di un sistema di controlli che dovrebbero risultare efficaci e di facile accertamento, senza scadere nel burocraticismo; l'istituzione dell'Autorità di vigilanza, che opera in assoluta autonomia; l'Osservatorio dei lavori pubblici, strumento indispensabile a disposizione degli operatori, delle aziende, dell'Autorità di vigilanza e del Ministero. L'Osservatorio dei lavori pubblici, monitorizzando nell'intero paese l'andamento delle gare e la realizzazione delle opere, dovrebbe anche far emergere prontamente i casi anomali e consentire l'intervento degli organi di controllo con la necessaria tempestività.

Voglio ancora citare altre norme di specifico interesse dei dipendenti che operano nel settore: l'incentivo ai tecnici degli uffici pubblici

per la progettazione, che ha l'obiettivo di incrementare l'attività e nel contempo la qualità della progettazione e della realizzazione delle opere; l'affermazione che i piani di sicurezza dei cantieri edili formano parte integrante del contratto di appalto ed il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. Un altro aspetto positivo, che mette fine al trattamento discriminatorio di alcuni lavoratori, è l'obbligo del reciproco riconoscimento delle prestazioni fra le Casse edili e artigiane e le Casse edili delle aziende industriali.

Questi sono gli aspetti maggiormente qualificanti del disegno di legge che, ad una prima lettura, potrebbe apparire eccessivamente complesso, ma dobbiamo tener conto che complessa è la materia da sottoporre a norma; che il clima in cui viviamo obbliga, «volenti o nolenti», a non tralasciare nulla; che l'obiettivo è di approvare una legge che consenta a tutti gli operatori di sentirsi garantiti, e soprattutto tuteli la pubblica amministrazione.

Sappiamo che non esiste norma che non possa essere raggiunta; che, in ultima analisi, tutto dipende dalla capacità e dall'onestà di chi opera. È certo che con il disegno di legge in approvazione aumentano le difficoltà per coloro che sono intenzionati ad operare in modo scorretto, e questo è un risultato che reputiamo positivo. Esso è il frutto di un notevole impegno della Commissione; il frutto di un dibattito talvolta aspro, ma sempre corretto, volto a trovare, non la soluzione di parte, ma quella più confacente, quella più chiara.

È con questo spirito che i senatori socialisti della Commissione hanno partecipato alle numerose sedute, uno spirito che ha animato anche gli altri colleghi e che ha consentito di predisporre un testo che il Gruppo socialista dichiara di voler approvare. (*Applausi dai Gruppi del PSI e della DC e del senatore Nerli. Congratulazioni.*)

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NERLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Partito democratico della sinistra. Nel breve tempo concesso, desidero sintetizzare le motivazioni di questo voto favorevole.

Considero questa legge una sorta di antibiotico; vediamo come reagisce il *virus* e, se necessario, reinterveremo. Ciò è reso possibile dal fatto che si è giunti dopo molti decenni ad una legge quadro e ad un regolamento che rendono possibile intervenire nuovamente nel breve e nel medio periodo.

Si è giunti ad un'opera di delegificazione, ormai resa necessaria dalla vetustà delle norme generali che datano a centotrentotto anni fa.

Voteremo a favore anzitutto per un motivo: ritenevamo necessario far presto, ma anche operare bene, e abbiamo verificato che le principali esigenze, poste anche in sede di Comitato paritetico di indagine, sono state affrontate e risolte.

Mi riferisco ad un mutamento nella legislazione che noi riteniamo fondamentale: far tornare in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo della programmazione. Con la normativa al nostro esame le

amministrazioni pubbliche possono appaltare solo opere programmate, finanziate e finanziabili nell'arco dei piani triennali previsti nei rispettivi bilanci. A nostro avviso, questo è un fatto fondamentale. Ciò consentirà di risolvere anche un'altra questione, che aveva rappresentato il terreno sul quale era cresciuto il malaffare anche attraverso la cosiddetta urbanistica contrattata, cioè la separazione tra le fasi della progettazione e dell'esecuzione. È prevista anche una possibile riunificazione di tali fasi solo in casi particolari (specifici ed indicati in maniera molto restrittiva) ben individuati nel provvedimento che stiamo per approvare.

Vi sono poi altri motivi che ci inducono ad affermare che il disegno di legge n. 1294 potrà farci uscire da Tangentopoli. Naturalmente tutte le leggi sono perfezionabili – e su tale questione mi soffermerò in seguito – attaccabili ed eludibili: tutti noi lo sappiamo e non c'è bisogno di ricordarlo ogni volta che variamo una legge. In quella che noi oggi stiamo esaminando vi è però un salto di qualità legislativo.

Gli altri due punti che riteniamo fondamentali concernono il fatto che non vi sarà più nessun settore escluso dalle normative generali. Anche quelli che vengono definiti «settori esclusi», cioè i concessionari di servizi pubblici, rientreranno in questa normativa e verranno aboliti gli albi di fiducia, i quali, anche attraverso l'attività delle Partecipazioni statali in tutti questi anni nel nostro paese sono stati fonte delle più gravi corruzioni e distorsioni del mercato, della concorrenza e dell'uso del pubblico denaro.

Quindi, all'interno di tale normativa vi sono elementi di impostazione e di modificazione strategica delle norme sugli appalti che ci fanno affermare che ci siamo incamminati sulla strada giusta.

Permettetemi di aggiungere che per noi era indispensabile – anche se alcuni di questi punti erano già riportati nel testo varato dalla Camera dei deputati – inserire una terza questione, che non aveva trovato spazio nell'altro ramo del Parlamento, concernente l'intera materia del controllo sociale e del lavoro. Con il testo legislativo che vareremo tra breve, è possibile riunificare la rappresentanza dei lavoratori nei cantieri. Infatti, per poter partecipare alle gare e per stipulare i contratti è necessario che sia previsto e normato il piano di sicurezza. Viene così risolta un'annosa questione concernente la tragica gestione e condizione dei lavoratori del settore per quanto attiene i diritti maturati attraverso le Casse edili. Non si tratta di una questione corporativa o di categoria, perchè essa attiene alla possibilità di gestire in maniera seria e corretta la mobilità in un settore dove essa costituisce quasi una risorsa. Affermo «quasi una risorsa», perchè non voglio apparire eccessivo.

All'interno della normativa al nostro esame vi è quindi tutta una serie di punti qualificanti che riteniamo determinanti per poter esprimere un voto favorevole.

Ho accennato poc'anzi che vi sono però alcune questioni che debbono essere approfondite ulteriormente. Vi è tempo a sufficienza, e non mi sorprenderebbe se la Camera dei deputati modificasse in meglio alcuni punti. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che il Presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha affermato, in un'intervista rilasciata nella giornata di ieri,

che «per quanto riguarda il sistema di qualificazione delle imprese si sarebbe introdotta l'autocertificazione».

Non è così. A differenza che nel testo della Camera approvato nel giugno scorso, abbiamo previsto un periodo di transizione di due invece che di quattro anni per il superamento dell'albo nazionale dei costruttori. Nel biennio 1996-1998 il bando-tipo dovrà essere redatto in base agli stessi criteri con cui si dovranno approntare le condizioni della nuova certificazione di qualità e di quantità delle imprese una volta terminato il periodo di transizione. Nessuno ha mai affermato che ciò rappresenti una forma di autocertificazione. Ove fosse necessario, dovrebbe essere esplicitamente previsto e d'altra parte il Ministro ha più volte affermato che ciò andrà in vigore fra quattro anni al termine del periodo di transizione.

Un altro punto da rilevare è quello relativo alla conferenza dei servizi, che abbiamo risolto con una formulazione a mio avviso abbastanza chiara, anche se la soluzione proposta sta provocando alcune polemiche. Comunque, l'altro ramo del Parlamento potrà migliorare, se lo ritiene, il testo. Noi abbiamo dovuto operare in corsa, per così dire, dovendo tenere conto di una norma contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria concernente le conferenze dei servizi ed i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni su questa materia.

Abbiamo sostenuto che la conferenza dei servizi deve arrivare ad una conclusione comunque d'intesa con le regioni interessate alle opere. Se vi è una proposta migliorativa possiamo accoglierla ma credo che quella da noi avanzata sia rispettosa e garantisca le prerogative di programmazione e di scelta degli enti regionali.

Vi è un punto che invece, a mio avviso, dovrebbe essere rivisto dalla Camera – lo dico francamente – sul quale, in Commissione, abbiamo espresso parere contrario. Non abbiamo nulla contro le società d'ingegneria. D'altra parte, nel disegno di legge abbiamo stabilito che, per il principio di separazione dell'esecuzione dalla progettazione, le società di progettazione di ingegneria che fanno capo a gruppi, consorzi o imprese non possono partecipare all'una e all'altra fase. Quindi, chi gareggia per la progettazione non può partecipare alla gara d'appalto. Tale previsione già offre delle garanzie sotto questo profilo, ma prevedere nella normativa in esame che le società di ingegneria sono anche quelle che producono beni e servizi è certamente una contraddizione. Inoltre, nell'altro ramo del Parlamento è in corso la discussione su un progetto di legge che dovrebbe disciplinare la materia. Pertanto, a mio avviso, sarebbe stato opportuno non inserire tale previsione in questo disegno di legge. Continuo a ritenere che questa norma potrebbe essere estrapolata in sede di esame alla Camera dei deputati per arrivare ad una legge organica in materia, per non creare – consentitemi di usare questa espressione – una sorta di *general contractor* con vizi genetici di origine.

Vorrei poi sottolineare un altro aspetto che ritengo dovrebbe essere rivisto. Segnalo alla Presidenza e agli uffici competenti che nel testo distribuito in Aula vi è un errore, e al riguardo ha ragione il senatore Sartori. In Commissione è stato approvato un emendamento all'articolo 19 che ora risulterebbe modificato con l'aggiunta della frase: «oppure



in questo diritto accompagnato da un prezzo», riferita alla controprestazione nel caso di concessioni. Noi in realtà avevamo previsto l'inserimento della dizione testuale contenuta nell'articolo 21, comma 2, lettera b), n. 1): «compreso eventualmente anche il prezzo». Tale espressione ha un significato diverso da quella che appare contenuta nel testo dell'articolo 19. Credo che si tratti di un errore di stampa ma tale precisazione è necessaria perchè questo non è un elemento secondario ai fini della determinazione delle condizioni per la concessione. Quindi, questo elemento di conflitto fra l'articolo 19 e l'articolo 21 dovrà essere risolto.

Vorrei fare brevemente altre due considerazioni. Quanto alla trattativa privata, abbiamo migliorato il testo approvato dalla Camera. Ho letto l'interpretazione del Presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento (sottolineata anche dal senatore Sartori); al di là della soglia massima, che abbiamo lasciato, vi è la questione dell'interferenza tecnica. Signor Ministro, noi abbiamo proposto una formulazione che esclude tale interferenza. Questo è uno dei principi basilari nella trattativa privata. Qualcuno ha interpretato la nostra formulazione come se nei casi di calamità fosse ancora possibile l'interferenza tecnica. Si dovrebbe pertanto precisare che questa ipotesi non è prevista neanche nei casi di calamità.

L'ultima questione riguarda le varianti in corso d'opera. Ritengo che sia stata introdotta al riguardo una norma pleonastica. Sono assai restrittive le possibilità di varianti, previste dal provvedimento. Vi è una norma che è stata introdotta in Commissione e che noi non abbiamo approvato secondo cui, se si migliora l'opera, si può anche prevedere una variante purchè essa non determini un aumento di spesa. È stato poi aggiunto che non deve comportare prolungamento dei tempi di esecuzione nè interruzione dei lavori. Sono due «paletti» importanti, anche se, a questo punto, la norma – ripeto – diventa pleonastica. Se non cambiano il prezzo e il tempo di esecuzione e se non si interrompono i lavori non si capisce infatti come quella variante sia realizzabile e fattibile.

Credo allora restino tre o quattro elementi, rispetto ai quali sarà opportuno che la Camera intervenga nuovamente al fine di rendere più espliciti alcuni passaggi del testo.

Poichè il tempo a mia disposizione è finito, concludo dichiarando che il nostro voto a favore è motivato dal fatto che con l'articolato in discussione si avvia nel paese una procedura che può portarci a una possibilità di controllo maggiore di quanto avveniva in passato e dal fatto che il provvedimento sottrae a Tangentopoli molti dei terreni su cui finora è proliferata. Ugualmente però la vigilanza non sarà mai troppa e il Parlamento di questo paese dovrà intervenire rapidamente qualora ce ne sia bisogno. *(Applausi dai Gruppi del PDS, della DC e del senatore Paire).*

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge quadro in materia di lavori pubblici sul quale questa

Assemblea è chiamata a decidere è il frutto di un lungo lavoro parlamentare iniziato con la decisione di dar luogo – all'inizio di questa XI legislatura, precisamente nell'estate del 1992 – alla costituzione di un Comitato paritetico per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di esecuzione delle opere pubbliche.

Occorre dare atto al ministro Merloni di essere stato un convinto sostenitore dell'esigenza di un radicale cambiamento in tema di lavori pubblici e della normativa sottoposta al nostro voto. Ripetutamente, infatti, sin dal suo insediamento, ha denunciato le gravi alterazioni drammaticamente manifestatesi nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni deputate alla realizzazione delle opere pubbliche.

D'altra parte, l'azione dell'autorità giudiziaria ha rivelato lo scadimento dell'attività amministrativa, afflitta da fenomeni di corruzione e di inefficienza di gravità tale da destare diffuso e persistente allarme, nonché preoccupazione negli operatori, pubblici e privati, e nell'opinione pubblica del paese.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dal Comitato paritetico fino al 29 ottobre 1992 mette in luce le carenze presenti nell'attuale sistema di realizzazione dei lavori pubblici, individuandone le cause, fra l'altro, nella difficoltà di applicazione della normativa vigente, per la sua vetustà e per l'elevato numero delle sue fonti, spesso disarticolate fra di loro e di difficile conoscibilità ed interpretazione; nella inadeguata funzionalità delle amministrazioni pubbliche; nell'elevata incidenza dei lavori affidati con modalità discrezionali e con la trattativa privata; nel frequente ricorso all'istituto della concessione di sola costruzione; nella bassa percentuale di lavori conclusi e, infine, nella irrazionalità delle procedure di programmazione e di controllo.

Tutto questo può essere richiamato come fonte sia della inefficienza e degli sprechi sia del malaffare nel tempo verificatosi.

Il testo unificato delle proposte di legge del Governo e delle numerose altre iniziative parlamentari – già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente al nostro esame – intende disciplinare, unitariamente, l'attività programmatica, progettuale ed esecutiva svolta da tutte le entità amministrative titolari di competenze istituzionali nel settore delle opere pubbliche.

In coerenza all'esigenza del rispetto dell'autonomia regionale, dell'adeguamento delle norme nazionali all'ordinamento comunitario, della necessità di delegificazione – anche per i successivi atti regolamentari di indirizzo, tesi a restituire efficacia e flessibilità alle norme – il testo in esame dà senz'altro soluzioni adeguate e capaci di inquadrarsi in un contesto d'insieme dei principi ispiratori stabiliti dalla nuova disciplina.

L'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del Servizio ispettivo e dell'Osservatorio dei lavori pubblici risolverà, inoltre, con i rinnovati ruoli e funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tutte le esigenze legate alla garanzia di efficacia e qualità – ma anche di trasparenza e correttezza – delle procedure amministrative e dei rapporti fra pubblici poteri ed operatori privati. L'individuazione del responsabile del procedimento, inoltre, sarà garanzia della serietà e responsabilità dell'azione della pubblica amministrazione in materia di appalti e durante tutto l'iter dei lavori.

Le nuove norme, miranti a semplificare al massimo e ad alleggerire le procedure per la scelta del contraente, prevedono aggiornate modalità di qualificazione dei soggetti - di cui si riformulano le tipologie - che possono eseguire i lavori pubblici a decorrere dal 1° gennaio 1996. Questo insieme alla consequenziale abolizione dell'albo nazionale dei costruttori.

Tutti i lavori pubblici, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, dovranno essere previsti nel contesto di un preciso sistema di programmazione e di relative dotazioni finanziarie complessive, solo in presenza delle quali potrà essere dato inizio alle opere pubbliche, avendo preliminarmente curato la predisposizione di adeguata e completa progettazione esecutiva.

L'esperimento delle gare di appalto e di concessione - queste ultime previste solo per la costruzione e gestione delle opere - potrà avvenire mediante pubblico incanto o licitazione privata, mentre la trattativa privata e l'appalto-concorso sono previsti e rigidamente disciplinati solo per alcuni casi eccezionali.

A tutela di tutto il sistema degli appalti, la nuova normativa prevede un complesso di garanzie che, unitamente alle norme sul generalizzato ricorso alla Conferenza dei servizi, sull'accesso alle informazioni e la pubblicità degli atti, sulla direzione dei lavori, sui collaudi e la vigilanza, sulla copertura assicurativa, sui piani di sicurezza dei cantieri, sui criteri di definizione delle controversie, sul regime dei subappalti, sulla gestione delle casse edili e quanto altro, innova profondamente tutto il sistema dei controlli che saranno puntuali e penetranti sulla gestione delle pubbliche risorse impegnate nella infrastrutturazione del territorio.

Certamente tutto può essere perfettibile, ma va dato atto all'8ª Commissione e, per essa, al relatore Fabris, di un impegno proficuo ed incisivo nel gravoso e generoso lavoro di affinamento del testo di legge che dovrà tornare alla Camera per l'approvazione definitiva dopo il voto favorevole, che auspico avvenga con la più larga maggioranza possibile, del Senato.

Il paese attende con ansia dal Parlamento questo significativo gesto di buona volontà che dovrà servire a restituire al mondo dell'imprenditoria maggiore impulso, nella sicurezza delle prospettive, per contribuire a quella ripresa economica che, come è noto, nelle possibilità offerte dall'esecuzione di opere pubbliche trova primario fondamento. Dovrà inoltre fornire di appropriati servizi la collettività, penalizzata dalla mancanza di risorse per investimenti, ma anche dalla diffusa paura di sbagliare che ha bloccato la stragrande maggioranza degli investimenti possibili nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Dovrà tendere a far tornare serenità ed impegno negli operatori pubblici e privati, che potranno agire con maggiore fiducia con gli strumenti che la nuova disciplina offre a tutela dell'efficienza e a salvaguardia della limpidezza dei rapporti.

Il Parlamento, approvando questa legge, darà ancora una volta la dimostrazione di potere e di sapere essere ciò che il paese si aspetta che sia, mantenendo un impegno morale e portando a compimento dopo centotrent'anni una riforma fondamentale in una materia così controversa, nel momento forse più difficile della sua storia.

Per le motivazioni esposte annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI).*

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, il titolo altisonante del disegno di legge che stiamo per approvare in seconda lettura, essendo stato licenziato dalla Camera il 10 giugno 1993, recita: «Legge quadro in materia di lavori pubblici». Il titolo è altisonante anche perchè il testo in esame, dalle dichiarazioni del relatore e da come è stato presentato alla stampa, sembrerebbe essere la soluzione di tutti i problemi legati agli appalti e il rimedio al più grande scandalo nazionale che ha prodotto il generale stato di corruzione e di illegalità fra la classe politica al Governo ed il mondo imprenditoriale, con una collusione con la cultura del malaffare che, nonostante il terremoto di Tangentopoli duri da almeno due anni, non finisce di lasciare attoniti gli italiani per le proporzioni e le dimensioni delle speculazioni e degli interessi privati che venivano perseguiti nel più grande disprezzo delle esigenze del paese, dei bisogni degli italiani e del pubblico denaro.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

*(Segue PONTONE).* Il Movimento sociale italiano ha sempre denunciato questo stato di cose, anche in tempi non sospetti e molti anni or sono: le trattative private, le gare di appalto o le licitazioni al ribasso erano aggiudicate solo grazie a legami politici o mafiosi.

Per risolvere tale grave problema che, vogliamo ribadirlo, ha paralizzato un enorme indotto, penalizzando di fatto i lavoratori dipendenti ed i piccoli imprenditori che si sono trovati senza lavoro, il Parlamento propone un testo di quasi 40 articoli, il primo dei quali afferma che in attuazione delle disposizioni della Costituzione, l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, trasparenza e tempestività. Non c'è bisogno di fare una nuova legge per ricordare questi principi costituzionali e per far sì che essi vengano rispettati. Avevamo invece bisogno di pochi articoli, chiari e precisi, anche nelle sanzioni, per mettere in atto uno strumento legislativo nuovo, capace di assicurare una rinnovata gestione della cosa pubblica, in grado di mantenere il controllo degli appalti e di assicurarne l'utilità all'intera collettività.

Non entriamo nel dettaglio dei singoli articoli in quanto, come ho detto, non condividiamo l'impianto della legge che, tutto sommato, non porta grandi novità e non dà garanzie di rinnovamento. Tuttavia, solo nella consapevolezza della grave crisi che attraversa l'Italia e dell'importanza vitale che ha la materia delle opere pubbliche per una ripresa dell'economia che non può necessariamente prescindere dal problema

del lavoro e dell'occupazione, annunciamo l'astensione del Gruppo del Movimento sociale italiano su tale provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

GIUNTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, ci apprestiamo a votare una legge che assume un valore particolare e molto rilevante. Su di essa, sul testo che era stato già approvato dalla Camera, l'8ª Commissione permanente del Senato ha lavorato a lungo, con impegno e con profonda attenzione, consapevole della sua rilevanza. Desidero qui dare atto e ringraziare il relatore, senatore Fabris, per il suo intenso lavoro, la sua dedizione e la sua grande capacità di mediazione. Vi sono stati chiarimenti profondi, anche all'interno della Commissione, ed è stato valutato il lavoro dei colleghi deputati con la considerazione che esso meritava: sono stati ritoccati, questo è vero, numerosi punti rispetto al testo della Camera, ma ne è stata rispettata l'architettura complessiva e, d'altra parte, credo che la riscrittura di alcune parti del testo corrisponda al fatto che qui in Senato è stata possibile una migliore definizione delle questioni dopo la prima lettura operata dalla Camera.

Questo disegno di legge risponde infatti ad un'esigenza di primaria importanza per la vita civile del paese. Vorrei citare il presidente Spadolini, che, circa un anno fa, aveva inserito proprio questo provvedimento nel novero delle misure da affrontare per dare una risposta politica di alto profilo alla crisi di moralità che ha investito le istituzioni. Tanto tempo, peraltro, può sembrare molto solo ove non si consideri la grande portata innovativa che ha questo testo, che costituisce un'autentica rivoluzione rispetto alla tradizione italiana di gestione delle pubbliche commesse ed un significativo allineamento del nostro paese alle regolamentazioni proprie delle società industriali più evolute.

Negli ultimi tempi sono emersi in sede giudiziaria agghiaccianti scenari sul modo in cui nel nostro paese sono stati condotti gli appalti ai diversi livelli di amministrazioni pubbliche. Sono state portate alla luce vicende di corruzione di vasta portata che non hanno risparmiato neanche i vertici dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, che avrebbe avuto, tra l'altro, il compito di vigilare sulle degenerazioni; responsabilità che naturalmente non coinvolgono l'attuale titolarità dell'amministrazione e, anzi, al ministro Merloni va dato atto del grande contributo e dell'incisivo impegno profuso nell'esame parlamentare e dello spirito di collaborazione con cui vi ha partecipato. È stata quantificata la mole di risorse che è stata distorta, trasformandosi in un costo per tutta la collettività sia in termini di maggiori oneri diretti scaricati sui bilanci sia in termini di impossibile o insoddisfacente fruizione per i cittadini delle opere pubbliche che dovevano essere realizzate e che in alcuni casi neanche esistono.

Andava quindi perseguito innanzi tutto l'obiettivo di instaurare una consuetudine alla trasparenza delle attività amministrative, impedendo

l'interferenza di interessi privati nelle procedure di bando e di aggiudicazione di una commessa pubblica. Da lì deriverà, pressochè automaticamente (e non è semplice ottimismo il mio, perchè vi sono già esempi in questo senso) un drastico abbassamento dei costi a carico della collettività.

Prima che questo disegno di legge iniziasse il suo cammino, in numerose sedi, istituzionali e di studio, erano stati unanimemente indicati nella questione della revisione prezzi e della riduzione del ricorso alla trattativa privata i nodi principali da affrontare. I caposaldi di una riforma degli appalti pubblici dovevano quindi essere una nuova disciplina della progettazione, fondata sulla rilevanza del progetto esecutivo e sulla garanzia dell'esistenza di adeguata copertura finanziaria; sul carattere del tutto eccezionale di forme di aggiudicazione diverse da quella della gara di appalto; sulla responsabilizzazione delle imprese, prevedendone il concorso ai rischi derivanti dall'esecuzione del contratto; sulla creazione di un efficiente sistema di controlli esterni alle amministrazioni appaltanti, imperniato sul concetto, del tutto nuovo per la cultura amministrativa nazionale e invece principio ormai comune dovunque, della certificazione di qualità.

E così è stato fatto, tutti questi principi sono stati inseriti nel testo che oggi ci accingiamo a votare; ma vorrei ancora una volta sottolineare che qui in Senato, nel corso di questi ultimi mesi di intensa attività della Commissione lavori pubblici, abbiamo svolto un lavoro assolutamente indispensabile che in nessun modo dovrà essere vanificato da ulteriori ritardi nell'approvazione della legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il nostro lavoro è stato interamente dedicato alla correzione di alcuni errori ed incongruenze del testo, ma sempre nel rispetto di quei principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e, quindi, di moralizzazione della vita pubblica. Infatti, il gran numero di modifiche introdotte non significa automaticamente che il Senato abbia stravolto il lavoro dei colleghi della Camera; al contrario, abbiamo agito con spirito di collaborazione con l'obiettivo di fare chiarezza sui punti oscuri del provvedimento: ad esempio, in merito alla questione dell'Albo nazionale dei costruttori ed ancora, relativamente alla verifica dei parametri qualitativi delle imprese.

Abbiamo voluto inoltre chiarire l'esigenza di operare una netta separazione tra le funzioni di progettazione e quelle di costruzione per la realizzazione di opere tecnologicamente complesse e di importo superiore a dieci milioni di ECU, senza però penalizzare l'operatività internazionale delle società di ingegneria.

Concludendo, mi sia consentito esprimere una nota di rammarico per non essere riusciti ad andare oltre alcuni limiti ancora presenti nel testo oggi al nostro esame: infatti alcuni vincoli che esso pone sono troppo rigidi ed in netto contrasto con gli orientamenti prevalenti anche all'interno degli altri paesi membri della CEE.

Tuttavia, a nome dei senatori del Gruppo repubblicano, voterò a favore di questo provvedimento con l'augurio che la sua approvazione definitiva possa avvenire in tempi brevi in modo da non aggravare ulteriormente la già drammatica crisi in cui versano oggi gli operatori del settore. *(Applausi dal Gruppo della DC e del senatore Franza).*

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, quella che stiamo per approvare è una legge necessaria, ma non posso concordare sul suo contenuto poco sensibile alle direttive europee, proprio di un provvedimento in cui si sente il clima del sospetto e si ricorre a degli eccessivi garantismi. Quella che mi preoccupa di più è la norma introdotta dal Senato al comma 2 dell'articolo 1 dove, a differenza di quanto era stabilito nel testo proveniente dalla Camera, si afferma che «le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli Statuti delle regioni a statuto speciale...».

Questo significa calpestare completamente le norme statutarie delle regioni ad autonomia differenziata. Ad esempio, la statuto speciale della Valle d'Aosta, all'articolo 2, lettera f)) attribuisce alla regione competenza primaria in materia di strade e di lavori pubblici di interesse regionale; all'articolo 3, lettera c), prevede una competenza in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Per questi motivi sosteniamo che con la norma citata si svuotano completamente le competenze istituzionali delle regioni a statuto speciale e si violano norme contenute negli statuti speciali stessi. Per tale motivo voterò contro il disegno di legge nel suo complesso.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con vivo disappunto i senatori della *Südtiroler Volkspartei* devono constatare che l'8ª Commissione permanente del Senato non ha rispettato l'autonomia delle regioni, in particolare di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, sono state gravemente violate le competenze e le attribuzioni proprie delle regioni a statuto speciale, come ha sottolineato anche il collega Dujany, e delle province autonome di Trento e Bolzano. (*Brusio in Aula e nei pressi dell'oratore*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non disturbare l'oratore. A parte il fatto che non si dovrebbe fare conversazione nè vicino nè lontano da chi sta parlando, alla distanza di un banco non è davvero tollerabile.

FERRARI Karl. La ringrazio, signor Presidente.

Il testo approvato dalla Camera è stato sensibilmente peggiorato dall'8ª Commissione permanente dal punto di vista del rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Abbiamo sottoposto all'esame della Commissione un emendamento migliorativo, proprio in tema di competenze regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano: invece di tener

conto di questo nostro emendamento, è stata introdotta al comma 2 dell'articolo 1 la norma cui ha già accennato il collega Dujany, secondo la quale «le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato» e vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome. Con tale enunciato si violano incomprensibilmente le autonomie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Desidero ricordare che recentemente, qualche settimana fa, la provincia di Bolzano ha approvato una legge sui lavori pubblici molto rigida, seria e severa. Penso che la provincia di Bolzano abbia nel passato dimostrato, a differenza del potere centrale, di sapere amministrare anche nel settore dei lavori pubblici. Ciononostante, pur sostenendo in tutte le occasioni che si intendono ampliare le competenze regionali e provinciali, in realtà con i fatti in molte leggi si procede ad eliminare le poche competenze delle regioni e delle province autonome. Infatti, le attribuzioni in tema di lavori pubblici alle province autonome di Trento e Bolzano sono garantite dallo statuto speciale, quindi da una normativa di rango costituzionale. Nessuno deve meravigliarsi, allora, se le popolazioni di Trento e Bolzano non hanno più fiducia in uno Stato che non rispetta il suo impegno di garantire o per lo meno di rispettare queste autonomie.

Per tali motivi - e lo dico con molto rammarico - i senatori della SVP voteranno contro l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso e la provincia di Bolzano purtroppo sarà costretta ancora una volta a difendere in altra sede i suoi diritti garantiti da leggi costituzionali.

MOLINARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare un voto contrario a titolo personale, costretto, da una parte, dall'esigenza di non frapporre ostacoli e ritardi ad una legge quadro di enorme importanza, aspetto che sicuramente non mi sfugge e che nel corso della discussione in Commissione ha permesso indubbiamente di realizzare passi avanti sul regime degli appalti; dall'altra, dall'esigenza che questa legge fosse caratterizzata da un taglio estremamente netto con il passato.

Invece, a quanto pare, ancora sono presenti qua e là ombre delle «pratiche» di Tangentopoli. Con queste ultime, infatti, non c'è un taglio netto (in particolare, per quanto riguarda la trattativa privata, il regime del subappalto e la non chiarezza sulla Conferenza dei servizi) e ciò rischia evidentemente di determinare conseguenze negative nel prossimo futuro.

Per questa ragione, annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1294 nel suo complesso, nel quale devono intendersi assorbiti i disegni di legge nn. 397, 526, 835, 1043 e 1315.

**È approvato.**



**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Poichè però il senatore Ianni non è presente, ha facoltà di parlare il senatore Parisi Francesco, che interverrà in sostituzione.

PARISI Francesco, *f.f. relatore*. Signor Presidente, illustro brevemente le finalità del decreto-legge n. 325, giunto alla sua quarta reiterazione ed in scadenza il prossimo 27 ottobre.

Con questo provvedimento si intende fornire con immediatezza un aiuto economico a coloro che siano stati colpiti da un sinistro riconducibile ad attività operative ed addestrative delle Forze armate.

Nel rimettermi, per quanto concerne l'illustrazione complessiva dell'articolato del provvedimento, alla relazione del Governo al disegno di legge di conversione presentato alla Camera - dove il decreto-legge è stato modificato con una specificazione che limita al territorio nazionale l'applicabilità della normativa - desidero far rilevare che in Commissione ci si è a lungo soffermati su una questione di ordine interpretativo.

Ci si è domandati se la locuzione «attività operative ed addestrative delle Forze armate» riguardasse anche attività dell'Arma dei carabinieri che, come è noto, svolge prevalentemente funzioni di polizia. In proposito faccio osservare che, per la soluzione di tale problema, in Commissione il relatore aveva giudicato sufficiente un chiarimento, da formulare eventualmente con un apposito ordine del giorno, al fine di precisare che la locuzione predetta riguarda le Forze armate nell'esercizio di funzioni proprie delle medesime, con esclusione quindi delle funzioni di ordine pubblico o di polizia.

D'altro canto, il Governo, mosso da analoghe preoccupazioni di ordine interpretativo, ha preferito presentare in Commissione uno specifico emendamento esplicativo, che è stato accolto. Sono state altresì accolte due altre proposte modificative che ammettono tra i beneficiari anche il convivente della vittima e sopprimono le limitazioni poste in origine per i parenti non a carico.

Voglio osservare - concordando in ciò con il relatore, che sostituisco per riferire in Aula - che l'avvenuto accoglimento di questi emendamenti da parte della Commissione, mette ora in pericolo la

possibilità di convertire entro i termini previsti il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, e di fatto pone a repentaglio le finalità che lo stesso provvedimento intende perseguire che, come ho già detto, sono quelle di procedere tempestivamente a fornire immediati aiuti economici a quanti sono colpiti da sinistri causati dalle Forze armate. In particolare, ciò ritarderebbe ulteriormente la corresponsione del beneficio ai parenti delle vittime dell'incidente avvenuto a Casalecchio di Reno, episodio dal quale principalmente è nata l'esigenza di provvedere con il decreto-legge oggi al nostro esame.

Ovviamente, analoga osservazione può essere fatta per eventuali altri emendamenti, poichè essi – senza esprimere un giudizio di merito sui medesimi – otterrebbero lo stesso effetto di compromettere la conversione in legge entro i termini previsti dal decreto-legge oggi al nostro esame.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

(Segue PARISI Francesco, *f.f. relatore*). Per tali ragioni, invito l'Assemblea a respingere sia gli emendamenti approvati in Commissione, sia altri che eventualmente venissero presentati in Assemblea e propongo un ordine del giorno che può utilmente soddisfare quelle esigenze di chiarezza interpretativa a cui ho poc'anzi fatto riferimento.

Vi è poi un'ultima considerazione che il relatore intende riservare all'opportunità, largamente condivisa in Commissione, che il Governo predisponga un disegno di legge per disciplinare organicamente la materia del risarcimento dei danni causati nel corso dell'attività, di qualunque tipo e natura, dei Corpi armati dello Stato. Se ciò dovesse essere fatto in questa sede, corriamo il rischio di non convertire in legge ancora una volta il decreto-legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boffardi. Ne ha facoltà.

\* **BOFFARDI.** Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo voterà naturalmente a favore del disegno di legge n. 1562, perchè esso risponde ad una solidarietà dovuta nei confronti delle vittime di incidenti di carattere militare e soprattutto fa sì che tale solidarietà dovuta sia tempestiva.

Anche noi abbiamo approvato gli emendamenti che sono stati presentati in Commissione, in particolare quello relativo all'articolo 2, che estende il beneficio di tale provvedimento non solo al coniuge, ma anche al convivente superstite e ai figli. Credo che ciò risponda ad un principio più generale, del resto già acquisito nella legislazione italiana.

Non c'è dubbio che nel provvedimento legislativo al nostro esame permangono alcune lacune, che sono state già ricordate dal relatore. Mi riferisco in particolare all'esigenza di un coordinamento con altre normative che in qualche modo affrontano la stessa materia: ad

esempio, la legge 31 dicembre 1991, n. 437. Inoltre, credo che lo stesso stanziamento, ammontante a 2 miliardi di lire per le situazioni pregresse dal 1986 e a 100 milioni annui a partire dal 1993, costituisca una attribuzione stimata in difetto rispetto, purtroppo, a quelle che potranno essere le necessità future.

Per tali ragioni, confermo il nostro voto favorevole sia sugli emendamenti approvati in Commissione, sia sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

PARISI Francesco, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere alla mia relazione. Come ho già preannunciato, presento un ordine del giorno che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 1, testè presentato dal relatore.

PROCACCI, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1562, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

preso atto che sono sorte perplessità di carattere interpretativo in ordine all'articolo 1 del decreto-legge, laddove ci si riferisce alle «attività operative addestrative delle Forze armate»,

impegna il Governo,

in sede di applicazione del provvedimento in esame, ad interpretare la locuzione dinanzi richiamata nel senso che essa riguarda il complesso di attività derivanti dal soddisfacimento di esigenze reali, addestrative e operative connesse con l'assolvimento di compiti di istituto propri delle Forze armate, con esclusione delle forze dell'ordine nell'adempimento di compiti di ordine pubblico e di polizia».

9.1562.1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

\* GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione svoltasi ieri mattina in Commissione si era giunti alla conclusione (sancita dall'approvazione di un emendamento del Governo volto a chiarire la locuzione «attività operative ed addestrative delle Forze armate» e di alcune proposte emendative concernenti i beneficiari del provvedimento) di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e ciò nell'intento di precisare meglio i contenuti della normativa. Questo avrebbe portato alla decadenza del decreto-legge per i tempi ristretti a disposizione; ma

tale soluzione si rendeva necessaria poichè vi erano alcuni problemi conseguenti a varie controversie giudiziarie per il risarcimento dei danni che, tra l'altro, avrebbero potuto impedire l'elargizione delle somme in tempi rapidi.

Una riflessione ulteriore, sollecitata pressantemente dagli interessati all'incidente occorso a Casalecchio (che ancora non hanno ottenuto alcun risarcimento), spinge oggi il Governo ad accogliere l'invito del relatore a respingere gli emendamenti fatti propri dalla 4ª Commissione del Senato.

Tale riflessione, oltre che dalla constatazione - come dicevo prima - che a distanza di tempo non è stata effettuata alcuna elargizione, nasce dalla considerazione che in tempi ravvicinati si possa dare effettiva applicazione al provvedimento. Con l'approvazione del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati si darà certamente immediata risposta ad un doloroso episodio per la vita nazionale, quale è quello di Casalecchio.

Il Governo pertanto accoglie l'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PROCACCI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi, per quanto di competenza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «sul territorio nazionale».*

*All'articolo 6:*

*il comma 2 è soppresso.*

Avverto che i seguenti emendamenti, riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, sono stati ritirati dal relatore in quanto trasformati nell'ordine del giorno n. 1:

*Al comma 1, dopo le parole: «di compiti assegnati», inserire le seguenti: «esclusi quelli di ordine pubblico e di polizia».*

1.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) coniuge o convivente superstite e figli».*

2.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «se conviventi a carico».*

2.2

LA COMMISSIONE

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

#### Articolo 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

#### Articolo 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

#### Articolo 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986..

#### Articolo 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

#### Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

#### Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PARISI Francesco, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI Francesco, *f.f. relatore*. Signor Presidente, in base ad una segnalazione pervenutami dai colleghi, chiedo di integrare l'ordine del giorno, specificando che le attività operative addestrative delle Forze armate riguardano «il complesso di attività derivanti dal soddisfacimento di esigenze reali, addestrative e operative connesse con l'assolvimento di compiti di istituto...»; chiedo cioè che siano aggiunte le parole «e operative» come, del resto, prevedeva l'emendamento presentato in Commissione. L'ordine del giorno cioè dovrebbe essere riformulato nel modo seguente:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1562, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

preso atto che sono sorte perplessità di carattere interpretativo in ordine all'articolo 1 del decreto-legge, laddove ci si riferisce alle «attività operative addestrative delle Forze armate»,

impegna il Governo,

in sede di applicazione del provvedimento in esame, ad interpretare la locuzione dinanzi richiamata nel senso che essa riguarda il complesso di attività derivanti dal soddisfacimento di esigenze reali, addestrative e operative connesse con l'assolvimento di compiti di istituto propri delle Forze armate, con esclusione delle forze dell'ordine nell'adempimento di compiti di ordine pubblico e di polizia».

9.1562.1 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno come integrato.

\* GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno testè integrato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PARISI Francesco, *f.f. relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BUTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo della Democrazia cristiana esprimono voto favorevole alla conversione del decreto-legge n. 325. Esso rende efficace in una situazione specifica il principio di solidarietà, non limitandolo a un'esigenza di diritto, ma concorrendo a ricomporre un equilibrio nell'ambito economico-sociale quando l'equilibrio sia stato rotto per attività nelle quali la vittima non ebbe concorso alcuno.

Gli affetti e i sentimenti sconvolti o distrutti da eventi quali quelli considerati nel decreto-legge non si tutelano nè si ricompongono attraverso la disciplina legislativa del risarcimento del danno. Ma nella non sempre controllabile fatalità degli eventi, mentre vanno sempre più perfezionate le condizioni tecniche della sicurezza, acquista grande significato civile la concreta solidarietà tra Stato e cittadino.

La discussione svolta nel corso dell'esame del provvedimento ha dimostrato che esistono interessi sociali meritevoli di attenzione, forse oltre la disciplina che il decreto-legge prevede. Se il meglio è nemico del bene, noi consideriamo che intanto un interesse sociale viene tutelato, che lo Stato considera necessario risarcire la vittima di un danno provocato da eventi che accadono nel corso di attività tendenti a realizzare un fine dello Stato stesso, che l'adozione della disciplina prevista dal decreto-legge non impedisce più organiche normative future, anzi in qualche modo le sollecita. Per questi motivi esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo della DC).*

MESORACA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESORACA. Signor Presidente, esprimo, a nome del Gruppo del PDS, voto favorevole sul disegno di legge n. 1562, poichè esso dispone un atto di solidarietà concreta nei confronti delle vittime della sciagura avvenuta a Casalecchio di Reno, introduce una disciplina di carattere generale per i cittadini vittime di incidenti occorsi durante l'attività operativa e addestrativa delle Forze armate, prevede la corresponsione di anticipazioni sulle somme dovute dallo Stato in caso di invalidità permanente e, infine, estende ai familiari delle vittime le norme sull'assunzione obbligatoria.

Ciò detto, non posso esimermi però dal muovere alcune osservazioni. Intanto vorrei evidenziare che la nostra parte politica, pur muovendo alcuni rilievi al testo sottoposto al voto dell'Aula, non ha inteso mantenere l'emendamento che aveva presentato in Commissione e che da essa era stato approvato. Abbiamo ritenuto infatti che il recepimento di questo nostro emendamento avrebbe provocato la quinta reiterazione del decreto-legge, che trae le sue origini dall'incidente occorso il 6 dicembre 1990 a Casalecchio. In questi tre anni il



Governo non ha considerato opportuno e possibile presentare un testo organico in grado di attestare una solidarietà concreta alle vittime di quella sciagura.

Il testo in questione presenta poi ulteriori incongruenze che la nostra parte politica ha fatto rilevare nelle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Alla Camera è stato proposto un articolo aggiuntivo e al Senato il nostro Gruppo, insieme ad altri Gruppi di opposizione, ha presentato alcuni emendamenti; anche il Governo, stranamente, ha presentato un emendamento che, se fosse mancato il senso di responsabilità dei Gruppi di opposizione e fosse stato approvato, avrebbe vanificato la rapida approvazione del testo.

L'impegno del Governo a presentare un testo legislativo più organico dovrà realizzarsi in tempi celeri, in particolare perchè due questioni non sono state inserite all'interno di questo provvedimento. La prima riguarda la specificazione che il convivente delle vittime degli incidenti occorsi rientra fra i soggetti beneficiari del compenso: si tratta di una seria questione di principio che non può non trovare in un nuovo provvedimento una sistemazione adeguata. La seconda questione, di cui ha parlato anche il relatore Parisi, riguarda il riconoscimento del risarcimento per le giovani vittime in servizio permanente o di complemento delle Forze armate, risarcimento che non è stato disciplinato dalla legge n. 280 del 14 agosto 1991 anche se aveva i titoli per essere inserito in essa.

Il Governo si è impegnato ad ottemperare a questi obblighi e a superare le lacune che sono state dalla nostra parte parte politica evidenziate nelle Commissioni della Camera e del Senato. Alla luce di questo, il Gruppo del PDS esprime un voto favorevole.

BOFFARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOFFARDI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore di questo provvedimento, rimarcando, come già hanno sottolineato altri colleghi, il ritardato varo di una legge organica e complessiva. Nello stesso tempo, desideriamo sottolineare l'impegno espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo per una definizione della questione oggetto degli emendamenti che non sono stati approvati.

Di fronte a simili provvedimenti, sarebbe opportuno agire con urgenza nei confronti delle vittime di incidenti per attività militari, di modo che le procedure di riconoscimento dell'invalidità e dei diritti per gli eventuali superstiti seguano un corso accelerato. È paradossale ed assurdo, ma ancora oggi al dramma che vivono le famiglie dei militari colpiti da simili incidenti si aggiunge lo sconforto per le procedure che spesso si protraggono per anni. Ogni cittadino ha uguali diritti ma, nei confronti di coloro che servono lo Stato e che sono colpiti da questi incidenti, va riconosciuto il «privilegio» (anche se è un termine improprio) di essere oggetto di una procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 25 ottobre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, lunedì 25 ottobre, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) *(Voto finale con la presenza del numero legale)*

La seduta è tolta *(ore 12,20).*

Allegato alla seduta n. 231**Commissioni permanenti, ufficio di Presidenza**

In data 20 ottobre 1993 la 6ª Commissione permanente ha proceduto all'elezione di un senatore segretario, in sostituzione del senatore Ravasio, dimissionario a seguito della sua elezione a vice presidente della Commissione stessa: è risultato eletto il senatore Leonardi.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 20 ottobre 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

MANZI, SALVATO, COSSUTTA, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI e VINCI. - «Tutela del diritto alla casa per gli anziani, i grandi invalidi e le persone in stato in AIDS conclamato» (1581);

DE GIUSEPPE, GRANELLI, LAMA, SCEVAROLLI, COSSUTTA, GUALTIERI, MAZZOLA, ORSINI, PAVAN, PECCHIOLI, SALVATO, SPOSETTI e TEDESCO TATÒ. - «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» (1582).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, MERIGGI, FAGNI, BOFFARDI e CONDARCURI. - «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali» (1583).

**Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 49.

**Interpellanze**

MANZI, ICARDI, PARISI Vittorio, GIOLLO, SARTORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, con la delega per la protezione civile e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Governo con il decreto-legge n. 401 del 7 ottobre 1993 ha già preso atto della necessità di intervenire con urgenza per cercare di rimediare alla drammatica situazione di determinate zone del Piemonte particolarmente colpite dalle violenti e continue piogge del 23, 24 e 25 settembre 1993 che hanno causato danni ingenti alle opere pubbliche, alle abitazioni, alle fabbriche, agli alberghi, eccetera, con gravi conseguenze per l'avvenire di molte famiglie;

che tuttavia il primo stanziamento di 75 miliardi previsti per il Piemonte nel decreto-legge citato si è rivelato ben poca cosa dinanzi al perdurare del maltempo che è sfociato nelle esondazioni del lago Maggiore e dell'alessandrino avvenute nelle prime settimane di ottobre;

che il consiglio regionale del Piemonte, fortemente preoccupato di una situazione che vede numerose zone e vallate alpine colpite dalla violenza delle acque che ha rovinato e distrutto strade e ponti, che vede altre zone come il verbanico, il novarese e l'alessandrino, in cui si è verificata un'alluvione causata dai fiumi in piena o dallo straripamento del lago Maggiore, si è rivolto a tutti i parlamentari piemontesi chiedendo loro di farsi interpreti presso il Governo della gravità della situazione;

che il Governo è certamente a conoscenza della realtà che non può essere sottovalutata,

si chiede di sapere:

quale sia l'orientamento dei Ministri in indirizzo per garantire un intervento rapido affinché le opere che sono già state iniziate o sono considerate assolutamente improcrastinabili ai fini della salvaguardia delle popolazioni colpite (per evitare l'interruzione totale delle forniture idriche e per evitare altresì che abitati rimangano isolati o a grave rischio per frane o inondazioni) siano concluse in tempi rapidi a tutela della pubblica incolumità ed igiene e a salvaguardia di infrastrutture già esistenti; opere che complessivamente per la parte pubblica sono state conteggiate in 176 miliardi a cui va aggiunto l'indispensabile intervento verso i privati se non si vuole che centinaia di piccole e medie attività di carattere artigianale, turistico e commerciale siano costrette a chiudere con gravi danni all'economia e all'occupazione;

se il Governo non ritenga di accettare le proposte della regione Piemonte e di apportare le modifiche necessarie per emendare il testo del decreto-legge n. 401 del 1993 al fine di garantire un finanziamento adeguato.

(2-00388)

*D'AMELIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. – Premesso che l'intreccio di fatti complessi, spesso indecifrabili, rendono sempre più confusa la vita italiana, tanto da compromettere la pacifica convivenza civile del popolo italiano, fino a mettere a rischio la stessa tenuta delle istituzioni democratiche repubblicane;*

*visto che in questo contesto nazionale assumono sempre più rilevanza le posizioni dei cosiddetti «pentiti di mafia», le cui «rivelazioni» sono spesso alla base anche di delicate inchieste che coinvolgono politici, imprenditori, vertici militari e delle forze dell'ordine e della stessa magistratura;*

*considerato che tutto ciò accresce il disorientamento dell'opinione pubblica con conseguente discredito e forse anche delegittimazione delle istituzioni democratiche, tanto che si può ipotizzare che sia in atto un golpe strisciante, più pericoloso proprio perchè sotterraneo ed oscuro;*

*affermato che la sorte delle istituzioni democratiche non può essere messa ulteriormente nelle mani di chicchessia, nè tanto meno può*

dipendere dalle dichiarazioni dei cosiddetti «pentiti» nè da donne di dubbi costumi;

richiamato il dovere di fare subito chiarezza, al fine di ridare fiducia e speranza all'opinione pubblica attraverso il limpido svolgimento della vita democratica e il ripristino delle elementari regole dello stato di diritto,

l'interpellante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda promuovere per ristabilire le regole fondamentali dello stato di diritto;

se non si ritenga che sia giunto il momento di rivedere tutta la legislazione cosiddetta «premiale» la quale, se ha prodotto qualche positivo effetto, ha pure sconvolto il fondamentale sistema dello stato di diritto, garanzia essenziale dello Stato democratico.

(2-00389)

### Interrogazioni

PELELLA, LUONGO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che risulta agli interroganti essere in corso la definitiva delimitazione dell'area protetta «Parco Vesuvio»;

che da alcune parti verrebbe sostenuta l'ipotesi di massima restrizione di tale area protetta;

che una tale ipotesi, nei fatti, sarebbe fortemente riduttiva della precedente provvisoria delimitazione dell'area in questione;

che ogni scelta in materia va effettuata anche alla luce della considerazione dell'esistenza, nell'area, di un rischio vulcanico;

che ciò dovrebbe indurre a considerare opportuna la scelta di massima estensione dell'area protetta;

che ogni scelta di delimitazione di tale area dovrebbe tener conto anche della salvaguardia della relativa fascia costiera,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo su tale delicata materia tenuto conto che, sull'area interessata, insistono comuni ad alta densità abitativa e dove rilevante è il valore del patrimonio culturale, artistico ed ambientalistico.

(3-00881)

LUONGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che alla ripresa delle precipitazioni piovose autunnali si sono ripetuti ancora una volta gli effetti calamitosi su gran parte del nostro paese con danni valutati dell'ordine delle migliaia di miliardi e perdite di vite umane;

che gli eventi meteorologici responsabili di quanto accaduto quest'anno non sono da considerarsi nè eccezionali nè imprevedibili, al più rari se ci si riferisce al caso estremo del livello raggiunto dal lago Maggiore;

che nelle audizioni che le Commissioni competenti hanno svolto con i rappresentanti delle amministrazioni colpite dagli eventi calamitosi si registrano giudizi critici sull'uso del territorio e sull'inefficacia degli interventi tecnici e finanziari di questi anni, già sentiti in passato;

che l'Autorità di bacino del Po in un *dossier* consegnato in questi giorni ai Ministri competenti confermerebbe quanto sostenuto da

tempo dagli esperti che i fenomeni registrati hanno una periodicità che viene considerata normale in meteorologia;

che le critiche avanzate dai responsabili massimi dell'Autorità di bacino del Po sull'assenza di manutenzione degli alvei e sugli abusi consistenti in insediamenti perfino nei letti dei fiumi appaiono del tutto sterili se non di copertura all'inefficienza del servizio;

che le affermazioni del Ministro dei lavori pubblici, che sarebbero state recepite dalla stampa, sul divieto assoluto di costruire intorno al fiume in aree di salvaguardia, dovrebbero trovare una formalizzazione forte;

che i responsabili dell'Autorità di bacino del Po intenderebbero dare una svolta profonda alla manutenzione degli alvei ed avviare una serie di interventi sull'intero bacino per liberare i corsi d'acqua dal cemento, procedere alla riforestazione della montagna, abbandonare i progetti di opere idrauliche megagalattiche e sostituirlle con operazioni più dolci e più efficaci,

si chiede di sapere:

se si intenda avviare un'indagine ministeriale sulle aree a rischio da inondazioni, sull'efficienza delle strutture e sulla validità di piani delle autorità di bacino, tenuto conto che le critiche espresse in questi giorni dall'Autorità di bacino del Po mostrerebbero una loro scarsa efficacia;

se si stia operando per una scelta definitiva nella politica della difesa del suolo puntando decisamente sulla prevenzione, sempre trascurata, e sul potenziamento dei servizi tecnici nazionali.

(3-00882)

PINNA, CHERCHI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che la recente decisione del Ministro dei trasporti di sostituire a soli cinque mesi dalla nomina il commissario governativo delle «Ferrovie della Sardegna», sostituendolo con un dirigente ministeriale di comprovata esperienza, continua ad animare le cronache isolate a tal punto da far ritenere che i sostenitori politici di quella nomina, disposta dall'ex ministro Bernini, al di fuori di qualsivoglia criterio obiettivo, non intendano recedere – nonostante quanto è stato portato alla luce dalla magistratura negli ultimi tempi – dal consolidato costume di collocare i loro uomini anche se incompetenti ai vertici di aziende, enti, società per piegarli a fini di parte, si chiede di sapere:

se la decisione del Ministro in indirizzo di privilegiare la professionalità e la competenza, respingendo qualsiasi sollecitazione di altra natura, sia da considerarsi irreversibile per quanto riguarda la gestione delle «Ferrovie della Sardegna»;

se persistano tuttora, come pare di evincere dalle notizie di stampa, pressioni politiche locali volte a provocare la sostituzione dell'attuale commissario con qualche portaborse.

(3-00883)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* – Premesso:

che la Robolight srl rappresenta un tentativo di «sviluppo» delle attività della Osvaldo Cariboni Lecco nel settore degli apparecchi illuminanti, ed in particolare della Carboni Illuminazione di Osnago;

che nel novembre 1988 la società presentava istanza di agevolazione alla PAT a fronte di un investimento programmato di 7.215 miliardi avente per oggetto un insediamento produttivo in comune di Rovereto;

che il 12 maggio 1989 la giunta provinciale con deliberazione n. 5304 autorizzava la concessione delle agevolazioni alla Robolight ed in particolare assegnava un contributo di lire 2.312.927.500 erogabile in 20 semestralità di lire 115.646.375 ciascuna, più un contributo *una tantum* di lire 1.343.000.000;

che sempre nel 1989 un'altra deliberazione della giunta provinciale assegnava alla società un contributo a fondo perduto pari a lire 600 milioni a fronte dell'acquisto di tecnologie del valore di un miliardo;

che nel 1991, con deliberazione n. 9257, veniva assegnato un ulteriore contributo di lire 1.083.736.250 su un prestito obbligazionario emesso dalla Robolight srl;

che al 30 giugno 1993 i contributi concessi e sopra evidenziati già erogati alla società ammontano a lire 3.255.000.000 circa, eppure l'iniziativa non decolla: i bilanci 1990 e 1991 evidenziano margini operativi fortemente negativi, leggermente migliorati dai consistenti contributi pubblici, che nelle voci del capitale netto sono l'unica voce consistente nel bilancio del 1992 infatti i mezzi propri della società ammontano a lire 4.435 miliardi di cui 1.500 miliardi di capitale sociale e 2.935 miliardi di contributi della PAT;

che ritenendo ancora insufficienti i contributi percepiti la Robolight srl in data 14 dicembre 1992 presentava istanza di agevolazione ai sensi dell'articolo 7 della appena approvata legge provinciale n. 19 del 16 ottobre 1992 a fronte di un investimento produttivo di 21 miliardi avente per oggetto un ampliamento aziendale ed un trasferimento nell'area ex Samatec di Mezzocorona;

che la giunta provinciale con deliberazione n. 8527 del 18 giugno 1993 (approvata fuori ordine del giorno) concedeva a tempo di record un altro contributo alla Robolight srl pari a lire 5.793.695.000 erogabile in due quote di lire 2.896.847.500 ciascuna ai sensi dell'articolo 82-bis della legge provinciale n. 4 del 1981, oltre all'ammissibilità su di un contributo di un prestito obbligazionario da emettere pari a lire 4 miliardi; ma le agevolazioni non sono ancora sufficienti: la società, il 15 febbraio 1993, presentava domanda per ulteriore trasferimento di tecnologie ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale n. 4 del 1981; poco dopo, il 2 luglio 1993, con deliberazione n. 9144 la giunta provinciale concedeva ancora un contributo di lire 1.505 milioni per l'acquisizione di tecnologie dalla Fivep srl per un valore di lire 4.300 milioni. Così, il totale dei contributi concessi alla società in pochi anni ammonta a lire 12.638.358.750, a cui dovranno aggiungersi le concessioni sul prestito obbligazionario che sarà emesso (e che dovrebbero ammontare a circa lire 2.600.000.000);

che nel corso dell'istruttoria di queste ultime due domande sono apparse sulla stampa notizie allarmanti in base alle quali la stessa Robolight srl, non essendo riuscita a decollare con iniziative simili in altre zone d'Italia (forse anche volutamente), verrebbe ora in Trentino facendosi finanziare consistentemente dall'ente pubblico;

che, esposta in modo sintetico la storia della presenza in Trentino della Robolight, occorre evidenziare alcuni elementi importanti:

a) alcune fatture contenute nel verbale di accertamento del Mediocredito del 6 febbraio 1992 sulla base delle quali si sono liquidate

le agevolazioni relative all'investimento di Rovereto sono intestate alla Cariboni Illuminazione, e ciò significa che passaggi di beni all'interno dello stesso soggetto economico sono stati finanziati con il pubblico denaro;

b) le modalità di erogazione del contributo sulla tecnologia, che legano i pagamenti al *target* occupazionale o di fatturato, sono fasulle, in quanto le precedenti esperienze dimostrano che tali vincoli vengono poi successivamente prorogati o addirittura ridotti e ridimensionati (il sospetto è che tali futuri sconti siano stati già pattuiti);

c) per quanto riguarda il contributo concesso per il programma di trasferimento a Mezzocorona ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 1992, è da evidenziare che tale modifica normativa, che introduce nella legge provinciale n. 4 del 1981 un nuovo tipo di agevolazione che consente contribuzioni molto più consistenti, è stata introdotta proprio per questa operazione;

d) per la prima volta viene attivato il contributo *ex* articolo 82-bis della legge provinciale n. 4 del 1981; ciò significa che le agevolazioni vengono concesse e liquidate in forma anticipata e non dilazionata nel tempo come sempre avvenuto in tutti gli altri casi;

e) le deliberazioni di concessione non vincolano la Robolight srl nemmeno all'acquisto della porzione interessata di area ex Samatec, nonostante la società lo preveda nel proprio piano; questo significa che non ci si vuole porre alle stesse condizioni che impediscono una veloce erogazione dei fondi pubblici, condizioni invece il cui rispetto sarebbe indice di serietà, determinazione e garanzia da parte del beneficiario nel portare avanti i programmi occupazionali e di investimento; ciò è in linea con i dubbi che lo stesso Mediocredito evidenzia nel proprio parere a proposito della mancanza di certezza sui tempi di attuazione del progetto;

f) rispetto al primo progetto (cioè quello iniziale a Rovereto), è da sottolineare la presenza della compagine sociale del dottor Enrico Fracasso, attuale dirigente del gruppo Mandelli; tale personaggio gode presso i vertici dell'assessorato (Loner-Scarperi-Meneghini) di un rapporto molto personale e privilegiato;

g) altra presenza significativa nell'operazione, benchè formalmente esterna, è quella del professor Lombardi Cerri, il quale ha avuto l'ennesimo incarico di valutare il progetto, da un punto di vista delle tecnologie, in qualità di esperto del settore, unitamente all'ingegner Straffelini; ciò in relazione al fatto che la legge impone due esperti per la valutazione di tali progetti; emerge nettamente che, in prima istanza, i due pareri sono in contrasto: estremamente positivo quello di Lombardi, molto più perplesso l'altro («grado di innovazione tecnologica non elevato e originalità dei prodotti non garantita»). È inoltre importantissimo evidenziare che il Lombardi Cerri nelle conclusioni del proprio parere scrive che l'operazione non consiste in un trasferimento di tecnologia industriale di processo, bensì in un trasferimento di prodotto e di area commerciale; per tale ragione il comitato, non ritenendosi sufficientemente tutelato, chiede agli esperti «un'integrazione» del precedente parere. Quello dello Straffelini rimane ancora dubbioso mentre quello del Lombardi Cerri, se da un lato riconferma la natura del trasferimento di prodotto e di area commerciale, dall'altro «accontenta» il comitato e aggira abilmente il problema affermando che



la spesa può essere ritenuta congruente anche in considerazione del fatto che il prodotto rientra nelle caratteristiche indicate dalla legge provinciale n. 4 del 1981;

h) anche le conclusioni del parere istruttorio che il Mediocredito ha disposto per conto della PAT sono poco confortanti, soprattutto se si pensa al notevole esborso che l'operazione Robolight ha comportato e comporterà; infatti il Mediocredito evidenzia la mancanza di un riscontro concreto della validità dell'iniziativa (sono passati già cinque anni dall'arrivo della Robolight in Trentino), la mancanza di un'analisi approfondita sulla collocazione dell'azienda nel mercato e che non vi è certezza sui tempi di attuazione del progetto;

che per questi motivi sembra di trovarsi nuovamente in presenza di un progetto non in grado di garantire con certezza l'occupazione in Trentino,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla necessità di accertare:

1) perchè lo stesso soggetto economico che non è riuscito a decollare con iniziative simili in altre zone d'Italia, forse non a caso, si sia insediato in Trentino e quale sia l'obiettivo economico dell'operazione. È infatti da ritenere che, se l'investimento non è partito altrove, è perchè mancavano i presupposti economici, di mercato, o la capacità imprenditoriale; logica conseguenza è che il vero motivo dell'investimento è un altro: i consistenti contributi pubblici della PAT che saranno per l'ennesima volta destinati improduttivamente a ripianare le perdite di aziende già in partenza deficitarie, senza alcuna possibilità di risolvere in modo stabile e concreto i problemi occupazionali;

2) perchè queste iniziative sospette vedano sempre la presenza degli stessi nomi e delle stesse persone (Monti, Cariboni, Fracasso, eccetera) con le quali i vertici locali (Loner-Scarperi-Meneghini, eccetera) hanno un collaudato e storico grado di confidenza personale che va oltre il rapporto professionale;

3) perchè nonostante le fondate polemiche sorte sulla stampa gli organi di governo locale, sia a livello politico che tecnico, procedano come se nulla fosse;

4) se non si ritenga che la critica situazione economica che sta interessando il paese in questo momento, unitamente alla particolare situazione istituzionale della provincia di Trento, nonché la struttura produttiva locale, non richiederebbero in modo improrogabile una maggiore concentrazione delle risorse finanziarie sulle piccole imprese a capitale prevalentemente locale nei settori tradizionali, imprese che stanno tuttora sostenendo il Trentino, invece che spendere ingenti somme in grosse iniziative fasulle provenienti da fuori provincia come la Kinghino, la SCP, la FFB, la Sodalìa, e tante altre gestite internamente sempre dagli stessi personaggi e con i medesimi criteri e risultati.

(4-04625)

**RANIERI. – Ai Ministri della sanità e dell'interno. – Premesso:**

che nel rione *ex* legge n. 25 del 1980 di via Emilio Scaglione 504, nella periferia nord della città di Napoli, gli scantinati sono invasi da liquami fognari; in alcuni di questi scantinati sono alloggiati animali da tiro; le rampe di accesso ai fabbricati denominati A/1, B/2, C/3 sono in

procinto di sprofondare; le cabine Enel e SIP accoste alla facciata di detti fabbricati sono in procinto di crollare;

che le aree comuni di detto rione sono cosparse di rifiuti di ogni genere e invase da erbacce, nonchè presentano avvallamenti dovuti a infiltrazioni di liquami e da perdite alle condotte idriche;

che sempre nel rione *ex* legge n. 25 del 1980 di via E. Scaglione «Parco verde» gli inquilini hanno più volte denunciato al comune di Napoli e alla società E&R l'abbandono delle aree a verde e l'invasione di ratti all'interno del parco, senza mai avere dei risultati;

che Cupa Carderito, adiacente al succitato rione *ex* legge n. 25 del 1980, è diventata luogo di accumulo di montagne di rifiuti solidi e di deposito di carcasse di auto bruciate, tra cui prosperano enormi ratti e serpenti che invadono le abitazioni circostanti e non permettono un transito sicuro sia ai pedoni che alla circolazione delle auto;

che l'area retrostante il fabbricato n. 7 del rione *ex* legge n. 219 del 1981 di via E. Scaglione 464 prolifera di erbacce, ratti, carogne di animali e presenta i tombini delle fogne scoperti;

che le aree comuni del rione *ex* legge n. 219 del 1981 di via Giovanni Antonio Campano - via Mugnano - Marianella sono invase da erbacce e topi e presentano fogne otturate sì da allagarsi a ogni accenno di pioggia;

che l'area ubicata all'angolo tra piazza Marianella e corso Marianella rimane da molti anni recintata da lamiere dietro le quali crescono erbacce e dimorano serpenti e topi; da essa provengono fetidi odori dovuti alla presenza di carogne e al deposito di rifiuti ivi accumulati da privati cittadini e da esercenti attività commerciali;

che Cupa San Giovanni ha la sede stradale invasa da materiale di risulta, erbacce, rifiuti solidi urbani e carcasse di auto bruciate;

che via Federico Celentano è cosparsa di buche coperte da tavolati precari che rendono pericolosa la circolazione dei pedoni ed è avvolta da lamiere dietro le quali si accatastano rifiuti di ogni genere ed erbacce;

che le aree comprese tra piazza Bernardino Tafuri, via Vittorio Emanuele e via Plebiscito sono diventate depositi di rifiuti e auto bruciate;

che gli alloggi in base alla legge n. 25 del 1980 di via Cupa Spinelli, fabbricati nn. 6 e 7, presentano gravi difetti agli impianti fognari e più volte si sono verificate fuoriuscite di liquami dai tombini e dai servizi igienici degli appartamenti;

che i rimanenti rioni e strade del quartiere sono scarsamente puliti, presentano cumuli di rifiuti ed hanno il sistema fognario ostruito al punto da produrre frequenti allagamenti, oltre che fetidi odori;

considerato:

che il quartiere Piscinola-Marianella vanta tra gli altri il primato delle malattie infettive (tifo, epatite, eccetera);

che centinaia di cittadini hanno più volte sollecitato, con istanze e petizioni, gli organi competenti ad intervenire per rimuovere tale situazione, senza peraltro ricevere risposta di sorta nè conseguire apprezzabili interventi dei suddetti organi,

si chiede di sapere:

se a giudizio dei Ministri in indirizzo non si configuri da parte dei

responsabili del comune di Napoli un reato penalmente perseguibile di attentato alla salute pubblica dei cittadini del quartiere di Piscinola-Marianella, per l'omissione della pulizia di strade e rioni, della cura del verde, dell'espurgo del sistema fognario, nella manutenzione e dell'intervento igienico-sanitario nei rioni in questione;

se ciò non valga anche per il consorzio Novocem, concessionario per i lavori della ricostruzione in base al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 nel comparto di Piscinola-Marianella, per l'abbandono delle aree indicate di via E. Scaglione 464, piazza Marianella, via Cupa Spinelli *ex* legge n. 25 del 1980, di via Vittorio Emanuele e via Plebiscito e nel rione di via E. Scaglione;

se non si ritenga di dover intervenire per contribuire a modificare tale drammatica situazione.

(4-04626)

*RANIERI. - Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. - Premesso:*

che nel parco Villa Teresa a Capodimonte, costruito a partire dagli anni 1964-65, vivono circa 4.500 cittadini;

che esso ha al suo interno tre scuole statali (la scuola media «Silvio Novaro», la scuola materna «M. C. di Savoia», la scuola elementare «Marulli D'Arcoli») e una scuola privata con 160 alunni;

che gli abitanti e gli alunni sono costretti ad entrare nel parco dal portone di circa tre metri in via Sant'Antonio 46 a Capodimonte, e questo è l'unico accesso al parco;

che tale ingresso non permette in casi di emergenza l'accesso agevole di automezzi di soccorso sia per il permanente parcheggio di autovetture che bloccano il traffico da e per via Ponti Rossi e via Capodimonte sia per la sua ristrettezza;

che del resto, in occasione di un incendio verificatosi negli scorsi anni nel parco, i vigili del fuoco dovettero superare varie difficoltà e ostacoli per giungere nel luogo dell'incendio; sarebbe per esempio impossibile far entrare - ove ve ne fosse la necessità - autoscale, autogru e grosse autobotti;

che tale situazione allarma profondamente i cittadini del parco Villa Teresa;

che la questione può essere risolta con la costruzione della strada di accesso al parco;

che per decidere la costruzione di un accesso diretto al parco sono state necessarie successive decisioni del consiglio comunale di Napoli a partire dal 1979 quando fu presentata la prima delibera in consiglio comunale fino alle delibere adottate nel 1980, nel 1981 e poi nel 1987;

che intralci burocratici e amministrativi hanno impedito la realizzazione del progetto malgrado con delibera consiliare del 29 ottobre 1984 fosse stata approvata in linea tecnica ed economica la realizzazione della strada di accesso al parco per un importo di 600 milioni; si ricorda inoltre che il comando provinciale dei vigili del fuoco ha segnalato, dopo alcuni sopralluoghi, la necessità di realizzare il nuovo varco di accesso al parco,

si chiede di sapere se la Protezione civile non ritenga di dover intervenire per appurare le ragioni della mancata costruzione della

strada, individuare le eventuali responsabilità amministrative che finora ne hanno impedito la realizzazione, fare in modo che siano superati i relativi ostacoli, creando così condizioni di sicurezza per migliaia di cittadini.

(4-04627)

**RANIERI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel quartiere Scampia di Secondigliano a Napoli si va producendo un continuo deterioramento dell'ordine pubblico e si moltiplicano episodi di microcriminalità e di violenza;

che nel suddetto quartiere manca un commissariato di pubblica sicurezza e appare gravemente insufficiente lo sforzo per il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali non si istituisca nel quartiere Scampia il commissariato di pubblica sicurezza;

perchè si tardi a utilizzare l'edificio sito in viale della Resistenza e adiacente alle costruzioni definite Vele per destinarlo prioritariamente ad ospitare la sede del commissariato;

cosa si intenda fare per garantire una presenza più diffusa e continua di presidi mobili su un territorio tanto drammaticamente investito da fenomeni di criminalità.

(4-04628)

**GUERRITORE.** - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -

Rilevato che nella città di Nocera Inferiore (Salerno) sorge uno dei più antichi opifici industriali per la lavorazione della canapa, realizzato verso la fine dell'800 da industriali svizzeri, poi confluito nelle Manifatture cotoniere meridionali (MCM), ed attualmente di proprietà dell'ENI;

constatato che tale stabilimento contiene antiche ed originali strutture industriali, significative testimonianze di archeologia industriale;

valutato inoltre che nell'area del suddetto stabilimento di via Napoli sorgono due palazzine Liberty, di pregevole fattura, insistenti in un antico e suggestivo parco, ricco di alberi secolari, il tutto completamente dismesso ed abbandonato da vari decenni alla più colpevole ed ingiustificabile incuria;

considerato che da tutti i cittadini, dalle associazioni ambientaliste e culturali della città e del comprensorio da anni viene costantemente richiesto che tale complesso venga salvato dalla distruzione ed aperto, dopo opportuna sistemazione, alla fruizione del pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, del quale è nota la particolare ed apprezzata sensibilità verso tali problemi, non ritenga opportuno sottoporre tale complesso (le strutture industriali, le palazzine Liberty ed il parco circostante) al vincolo storico-architettonico, previsto dalla legge n. 29 del 1939, conservandolo quale preziosa testimonianza di una terra antica e laboriosa.

(4-04629)

ROCCHI. - *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che è stata data notizia il 20 ottobre 1993 dell'ennesimo esperimento spaziale su animali ad opera dell'ente americano spaziale NASA;

che è operante nel nostro paese il CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali) a Capua (Caserta),

si chiede di sapere:

se siano stati autorizzati in passato esperimenti su animali a fini spaziali, chi li abbia condotti, con quali giustificazioni e quanti e quali siano stati gli animali coinvolti;

se il CIRA sia stato autorizzato o abbia fatto domanda di autorizzazione per la sperimentazione su animali, per quanti e quali animali, con quali giustificazioni;

se altri laboratori pubblici o privati siano autorizzati o abbiano avanzato richiesta di autorizzazione per la sperimentazione su animali, per quanti e quali animali, con quali giustificazioni;

se siano stati rilasciati in passato o siano previsti finanziamenti pubblici a sperimentazioni su animali in questo ambito;

se nella valutazione di tali progetti si sia tenuto conto della normativa (decreto legislativo n. 116 del 1992) che all'articolo 4 fissa il ricorso ad animali per sperimentazioni come eccezione, solo quando non esistano metodi alternativi e più sicuri di ricerca.

(4-04630)

TABLADINI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto segue:

che il giornalista della RAI Roberto Piraino sia titolare ed amministratore della società Compos srl;

che tale società, con sede in Roma, operante da anni nel settore delle pubbliche relazioni e della comunicazione, avrebbe gestito e gestisca numerosi incarichi provenienti da aziende a capitale pubblico, anche collegate alla RAI;

se corrisponda al vero altresì che detta società avrebbe percepito compensi da aziende sia a capitale pubblico che privato per servizi giornalistici effettuati sulle testate RAI da colleghi e amici del giornalista Piraino;

quanti siano, per quali importi e di che natura risultino gli incarichi conferiti negli anni 1990-93 alla società Compos srl;

se corrisponda al vero che di tale società farebbero parte altri giornalisti RAI, oltre a Roberto Piraino;

se non si ritenga opportuno che i vertici RAI assumano iniziative in merito, anche alla luce delle numerose circostanze analoghe apparse recentemente sulla stampa circa gli incarichi esterni dei giornalisti RAI.

(4-04631)

TABLADINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nelle edizioni del TG1 delle ore 20 del 25 e del 30 agosto 1993 sono andati in onda due ampi servizi tendenti a promuovere i nuovi

dischi rispettivamente dei cantanti Luca Carboni e Francesco De Gregori;

che sempre più spesso il TG1 trasmette servizi palesemente pubblicitari su cantanti che intendono presentare le loro nuove opere, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ai giornalisti autori di questi servizi vengono corrisposti compensi da parte delle relative case discografiche;

se si ritenga di pertinenza del TG1, quale servizio pubblico, la promozione di edizioni musicali, talora di cantanti di secondo piano, anche considerato che non vengono mai diffuse analoghe promozioni per altri prodotti culturali e artistici del nostro paese.

(4-04632)

TABLADINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segue:

quanti dipendenti RAI fossero in servizio (e con quali mansioni) a Tallin, in Estonia, il 22 settembre 1993, in occasione dell'incontro di calcio con la nazionale italiana;

quale sia stata la spesa complessiva sostenuta dalla RAI per tale trasferta e se sia ritenuta compatibile con i nuovi criteri di contenimento delle spese auspicati dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

(4-04633)

PROCACCI, ROCCHI, MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il 12 ottobre 1993 trenta cacciatori e non trecento, come scrive il quotidiano «Il Tempo» del 13 ottobre nella cronaca reatina, hanno manifestato davanti al Ministero dell'ambiente in piazza Venezia a Roma per chiedere la riduzione dei confini del parco Gran Sasso-monti della Laga; nel versante laziale del parco la proposta di riduzione del territorio protetto, avanzata dai cacciatori, sposterebbe i confini addirittura a quota 1.500 metri;

che, secondo quanto riferisce la stampa locale del giorno 13 ottobre 1993, le richieste dei manifestanti sarebbero state accolte in massima parte dal Ministero dell'ambiente;

che i giornali reatini riferiscono che il ministro Spini, il sottosegretario Formigoni, il direttore del servizio conservazione della natura ingegner Agricola e il capo di gabinetto dottor Aurisicchio avrebbero recepito quasi tutte le richieste dei dimostranti, i quali hanno trascorso buona parte della mattina in piazza Venezia lanciando insulti e impropri all'indirizzo del Ministro;

che dalle cronache locali emerge che Accumoli, Cittareale e zone circostanti verrebbero escluse dal parco e per quanto riguarda Amatrice il Ministero avrebbe proposto di elevare la fascia 2 a 1.350 metri dove inizia la zona 1, cioè il nucleo del parco; la stessa legge n. 431 del 1986, meglio nota come «legge Galasso», protegge tutte le zone montane oltre i 1.200 metri,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga grave l'aver recepito le proteste di una minoranza chiassosa di trenta persone radunatesi a piazza Venezia;

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa;  
se il Ministro in indirizzo intenda mantenere i confini del parco  
già fissati precedentemente.

(4-04634)

MANFROI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con decreto 2 ottobre 1993 del Ministro dell'interno, sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono assegnati finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali in gravissime condizioni di degrado o i cui organi siano sciolti ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55;

che con tali interventi si vengono di fatto a premiare le amministrazioni locali, non in ragione delle loro necessità, ma in rapporto diretto alla scorrettezza del loro comportamento, in tal modo incentivando il cittadino a scegliersi amministratori disonesti e incompetenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno invertire l'indirizzo del Governo, assumendo opportune iniziative, anche legislative, che accordino maggiori contributi finanziari a quelle amministrazioni che dimostrino di saperli utilizzare più utilmente;

se non si ritenga più necessario utilizzare tali fondi per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o seriamente danneggiate nei territori degli enti locali colpiti dai recenti eventi alluvionali, per buona parte dei quali il Governo non ha previsto a tutt'oggi alcuna forma di finanziamento.

(4-04635)

MANFROI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la Val Visdende, in provincia di Belluno, costituisce un ineguagliabile patrimonio paesaggistico e, come tale, da un lato stuzzica gli appetiti degli speculatori immobiliari, dall'altro necessita di una vigile azione di difesa della sua integrità da parte degli organi competenti e di quanti abbiano a cuore la conservazione delle bellezze naturali;

che allo scrivente è pervenuta una missiva, che illustra dettagliatamente episodi che, se comprovati, costituirebbero un grave attentato all'integrità della valle oltre che un'inammissibile violazione della legge, che si riporta integralmente:

«Prà Schiaron: il tecnico comunale Casanova Fuga Luciano ha trasformato la stalla in locale di abitazione, cosa non possibile secondo il Piano regolatore generale, ma visti gli ottimi e convenienti rapporti da ambo le parti...

Prà Cividella: pensione Miravalle da Maria, fabbricato con decreto di demolizione. È bastato accettare l'unione con il sindaco ed il progetto elaborato dal braccio destro, perchè il fabbricato in demolizione passi al raddoppio di quello esistente, non è per niente chiaro l'imbroglio al rapporto area/volume e i 5-6 lavori di modifica realizzati ancora dopo aver raddoppiato il volume, come l'allargamento del tetto, apertura di abbaini, costruzione di balconi e terrazze esterne, eccetera.

Prà da Nardo: il padre del sindaco ha una baracca per il fieno forse non preesistente, ora ci abita periodicamente e nel frattempo aumentano i fianchi della baracca per il fieno e la legna in attesa che un "progetto di ricomposizione architettonica" sistemi il tutto, dia più spazio, sarà sicuramente più bella, ma il fieno e la legna continueranno a rimanere fuori!

Prà della Fratta: i diretti cugini dell'assessore De Bettin Sandra, Casanova Giorgio ed Antinesca, hanno costruito una baracca a nord della casa, chissà... un servizio igienico fa sempre comodo, anche se non inserito in mappa.

Prà Marino: il braccio destro del sindaco, l'assessore Pradetto Gian Fiore (molto noto perchè è l'unico in quella valle ad avere tutti i progetti che vanno a lieto fine) avrà presto un'adeguata abitazione ricavata da un baraccone non di storia, ma costruito per una occasionale festa tipica come ferragosto.

Prà della Fitta: il fratello della "assessoressa" De Bettin Alessandra ha fatto cambio d'uso in un fienile che è da ritenersi il fabbricato più prezioso ed antico della valle, senza attenersi alle caratteristiche dell'epoca e per le quali qualsiasi tecnico dovrebbe interpellare almeno i beni ambientali.

Prà Dolin: l'assessoressa De Bettin Alessandra ha dato la concessione edilizia al marito Eicher Lucio per evitare di essere coinvolta in scandali, al fine di poter trasformare la stalla in abitazione e la catasta di legna in servizio igienico con posa di biologica all'esterno»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere le opportune indagini atte a verificare l'attendibilità di quanto riferito e, nel caso di riscontro positivo, assumere i provvedimenti conseguenti.

(4-04636)

**MANFROI.** - *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in data 15 ottobre 1993 il rappresentante del Governo, il prefetto di Belluno, su invito della maggioranza del comune di San Pietro di Cadore (Belluno), si è recato al municipio di detta cittadina;

che all'incontro con il rappresentante del Governo non ha partecipato il gruppo di minoranza consiliare: sette consiglieri su 15; il telegramma di convocazione, firmato dal sindaco Tito Cesco Gaspare, è giunto al capogruppo di minoranza, il 15 ottobre 1993, alle ore 11.45 ad incontro già avviato;

che dalla stampa si apprende che gli argomenti affrontati dal prefetto di Belluno e dalla maggioranza comunale di San Pietro di Cadore sono stati quelli relativi ai rapporti tra regole ed amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito Cesco Gaspare;

che alcuni problemi tra regole ed amministrazione comunale sono già all'attenzione della procura della Repubblica di Belluno; altri aspetti dell'azione amministrativa svolta dal sindaco Tito Cesco Gaspare sono già all'attenzione della magistratura bellunese;

che all'incontro nel palazzo comunale non sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni regoliere;



che il pranzo, seguito all'incontro, è stato consumato presso un albergo della Val Visdende, valle sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali, e che tale albergo è già sottoposto a decreto di demolizione e recentemente oggetto di attenzioni da parte della magistratura di Belluno a seguito di denuncia anonima resa pubblica all'albo comunale (protocollo n. 3787 del 13 luglio 1993),

l'interrogante chiede di conoscere:

se a giudizio del Governo il comportamento nella circostanza del prefetto di Belluno corrisponda alle regole di correttezza e di prudenza a cui dovrebbe attenersi ogni rappresentante dello Stato;

in particolare se il Governo non intenda invitare il prefetto a rendersi edotto anche delle ragioni della controparte nella questione, promuovendo un incontro con i rappresentanti degli enti regolieri del Comelico.

(4-04637)

**MOLINARI.** - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere:

se risponda al vero che il consigliere d'ambasciata Mario Bologna, capo dell'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ha disposto l'assegnazione di un'insegnante, sua parente, al Liceo internazionale di Grenoble (Francia), ai sensi dell'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940, quando si poteva provvedere mediante il ricollocamento di personale perdente posto a seguito dei tagli alla spesa pubblica disposti con legge 19 luglio 1993, n. 243;

se, inoltre, trovi giustificazione la nomina - *ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940 - di due docenti di educazione fisica, omettendo di attivare i Comitati di assistenza scolastica all'estero che avrebbero potuto utilizzare personale locale, con un costo per l'erario del 40 per cento degli assegni di sede che verranno corrisposti ai docenti di nomina ministeriale.

(4-04638)

**MOLINARI.** - *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e degli affari esteri.* - Premesso:

che al funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero concorre, a livello centrale, un contingente costituito da personale ispettivo, direttivo e docente, preposto all'amministrazione, al coordinamento e alla vigilanza delle istituzioni predette;

che la legge 25 agosto 1982, n. 604, all'articolo 6, comma 3, disponeva di elevare da 50 a 100 unità il contingente di personale del Ministero della pubblica istruzione da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, preposto al funzionamento delle suindicate istituzioni;

che la legge 19 luglio 1993, n. 243, all'articolo 6, comma 7, fissa in 1.400 unità il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, riducendolo del 40 per cento circa rispetto alle unità utilizzate nell'anno scolastico 1992-93,

si chiede di sapere:

se, in conformità allo spirito della legge n. 243 del 1993, sui tagli al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che ha comportato,

tra l'altro, una notevole riduzione del personale di ruolo operante all'estero, non si intenda concertare una coerente riduzione del contingente di personale scolastico collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri che, attualmente, come innanzi detto, si compone di 100 unità da ritenersi, alla stato, in eccesso rispetto ai compiti di istituto ad esso assegnato;

se, infine, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 401 del 1990, di riforma degli istituti italiani di cultura, non debba revocarsi l'assegnazione di personale *ex* articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del 1982 presso l'ufficio IV della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, considerato che il 20 per cento dell'organico assegnato agli istituti stessi è tenuto a prestare servizio presso la suddetta Direzione generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 401 del 1990.

(4-04639)

**MOLTISANTI.** - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», prevede la possibilità di usufruire di un nuovo condono e prevede il versamento di premi e contributi dovuti e non versati a tempo debito, in tre rate, con una maggiorazione degli interessi dal 17 al 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti dai soggetti interessati al condono;

che tale disposizione, pur positiva, si è rivelata oltremodo gravosa per molti operatori meridionali e, in particolar modo, per commercianti ed artigiani della provincia di Ragusa in relazione alla forma ed ai tempi di versamento di quanto dovuto;

che la richiesta di una proroga delle scadenze e di una maggiore rateizzazione proviene soprattutto dai comuni siciliani di Acate, Comiso, Santa Croce Camerina e Monterosso Almo dove operano moltissime aziende a conduzione familiare che, non potendo far fronte al debito INPS nei tempi previsti dalla citata legge, sarebbero costrette a chiudere i battenti;

che la legittima richiesta di rateizzazione in 48 mensilità si giustifica, oltre che per le disastrose condizioni economiche derivanti dalla grave crisi agricola che ha investito tutto il conseguente indotto produttivo, anche per la palese discriminazione di trattamento con i comuni limitrofi che invece godono di queste agevolazioni essendo stati inclusi fra le aree terremotate,

si chiede di sapere se il Governo sia al corrente di questa particolare condizione di crisi dei comuni siciliani e se non intenda adottare urgenti provvedimenti nel senso richiesto al fine di eliminare la situazione discriminatoria fra i diversi operatori economici di comuni limitrofi, agevolando la ripresa economica - e quindi occupazionale - delle numerosissime imprese che operano nel settore agricolo, commerciale ed artigianale.

(4-04640)

GIBERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* – Premesso:

che il grave momento di crisi economica che lo Stato italiano si trova ad affrontare lo costringe a limitare i finanziamenti in ogni campo, compresi quelli di importanza primaria, quali la sanità e l'istruzione;

che tramite il Fondo unico dello spettacolo e secondo quanto stabilito dalla legge n. 337 del 1968 (sugli spettacoli viaggianti) notevoli cifre vengono utilizzate quali sovvenzioni per i circhi che utilizzano animali durante gli spettacoli;

che gli animali impiegati nei circhi soffrono sia fisicamente che psicologicamente, innanzitutto per il fatto di non vivere nel loro ambiente naturale, di essere privati della libertà e quindi della possibilità di seguire i loro istinti, ed in secondo luogo per essere costretti a vivere in gabbie o in spazi angusti e per dover eseguire *performance* dolorose, stressanti e umilianti;

visto che l'utilizzo degli animali in spettacoli è senza dubbio diseducativo nei confronti dei più giovani, in quanto offre un'immagine falsata della natura dell'animale, e che sarebbe invece preferibile che i giovani venissero educati al rispetto dell'ambiente e dei suoi abitanti, oltre che informati sull'etologia degli animali allo stato libero;

in considerazione del fatto che si registra una crescente sensibilità da parte della popolazione nei confronti della sofferenza degli animali e della questione dei loro diritti, al punto che sempre più cittadini preferirebbero un circo senza animali,

si chiede di sapere se non sia il caso di limitare gli aiuti economici di cui sopra (cioè equiparati a quelli conferiti ai teatri) ai circhi e agli altri spettacoli viaggianti che non fanno uso di animali, i quali attualmente non godono di alcun incentivo, anche tenuto conto che nell'ambito dei tagli necessari per riequilibrare il bilancio dello Stato possa essere opportuno equiparare la modalità con la quale conferire sovvenzioni ai circhi a quella già in adozione per gli stessi spettacoli teatrali.

In tal modo si creerebbe lo stimolo ad una maggiore professionalità e ricercatezza negli spettacoli circensi e soprattutto ad uno sviluppo dal punto di vista occupazionale per gli operatori del settore.

(4-04641)

MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nei giorni di settembre ed ottobre 1993 l'Italia è stata nuovamente colpita da eccezionali catastrofi idrogeologiche che, in più fasi consecutive, hanno interessato duramente le regioni del Nord, del Centro ed anche del Sud del paese, causando perdite di vite umane e distruzioni;

che ancora una volta il paese ha mostrato una drammatica fragilità di fronte al verificarsi di eventi idrologici eccezionali, ma comunque ampiamente prevedibili e previsti;

che la legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, a quattro anni dalla sua emanazione, ha dimostrato la sua totale inefficacia nel garantire una minima sicurezza del territorio nazionale di fronte al ripetersi di eventi alluvionali, in quanto sostanzialmente disattesa nei

suoi principi fondamentali e svilita da numerosi altri provvedimenti ed interpretazioni fuorvianti;

che in particolare risulta preliminarmente fallita l'azione dei vari Governi che hanno affrontato la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi tecnici nazionali, che devono organizzare e gestire il Sistema informativo unico della rete nazionale di dati integrati di rilevamento e sorveglianza, nonché fornire, nei momenti di emergenza, le informazioni sull'evolversi degli eventi calamitosi;

che la recente istituzione del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali continua a dimostrarsi un inutile, dannoso e ridondante carrozzone, cui sono stati preposti uomini di nessuna o scarsa esperienza tecnica e di nota appartenenza e parentela partitica;

che a causa della preposizione di tali persone i servizi tecnici nazionali si trovano attualmente in una situazione di oggettivo blocco tale da impedirne il funzionamento per l'espletamento delle attività di protezione civile di cui sono strutture operative nazionali;

che l'attuale interpretazione della figura del capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ha di fatto eliminato l'autonomia scientifica, organizzativa e tecnica che la legge garantiva ai servizi stessi;

che il Sottosegretario di Stato per la protezione civile e i servizi tecnici nazionali, onorevole Vito Riggio, in pubbliche trasmissioni televisive ha dimostrato ripetutamente di non conoscere le strutture organizzative ed operative da lui dipendenti, confondendo persino le denominazioni ed i compiti dei vari servizi tecnici;

che il decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, relativo a «Misure urgenti in materia di dighe» affronta in maniera incompleta e scoordinata il gravissimo rischio delle dighe esistenti in Italia, non prevedendo i collegamenti indispensabili con le autorità di bacino e con gli altri servizi tecnici nazionali, soprattutto durante le emergenze;

che il recente decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, riguardante «Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali», non affronta la risoluzione delle problematiche generali connesse con la difesa idrogeologica del territorio, ma si riduce alla solita assegnazione di contributi straordinari che non offrono alcuna garanzia di essere spesi ed impegnati in tempo utile, mancando una qualsiasi forma di pianificazione territoriale e di difesa del suolo;

che i sostanziosi finanziamenti concessi in questi ultimi anni dalla protezione civile alla ricerca scientifica ed al CNR per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, pur avendo promosso un notevole progresso scientifico, a nulla sono serviti per la concreta organizzazione della difesa dalle alluvioni, per la creazione di efficienti strutture statali di prevenzione, di controllo e di intervento anche a livello periferico,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

promuovere una urgente indagine ministeriale sulle responsabilità tecnico-amministrative e scientifiche e sulla mancata attuazione dei disposti della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo ed in particolare per la condizione dei servizi tecnici nazionali e per la realizzazione dei piani di bacino;

costituire una commissione interministeriale, composta da tecnici, funzionari, ricercatori ed esperti, che si proponga, a vent'anni di

distanza dalla analoga inascoltata «commissione De Marchi», di riesaminare tutta la problematica attualizzando i principi a suo tempo enunciati, proponendo una nuova strategia per la difesa del suolo;

sostituire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Vito Riggio e il capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, peraltro non aventi i requisiti tecnici necessari per la preposizione a tali delicate strutture del paese.

(4-04642)

SCAGLIONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che dal 1969 lo statuto dei lavoratori della RAI-TV sancisce la libertà di esprimersi anche criticamente nei confronti dell'azienda annullando di fatto una circolare del 1956 che conteneva il divieto per i dipendenti di «esternare» agli organi d'informazione i problemi dell'azienda stessa;

che ai primi di settembre 1993 il direttore generale ha nuovamente avvertito con apposite comunicazioni destinate ai dipendenti che è proibito per gli stessi esplicitare problemi e critiche riguardanti l'operato della dirigenza della RAI-TV;

che dunque esistono, in seno all'azienda, due pesi e due misure, nel senso che se per il dipendente comune è vietato «esternare», di fatto non lo è per dirigenti e giornalisti, che sacrosantamente non lesinano critiche e accuse all'operato della direzione generale;

che è nel pieno diritto di tutti i dipendenti, senza discriminazione alcuna, formulare critiche e denunciare problemi, per cui le opinioni del giornalista Michele Santoro valgono quanto quelle di un impiegato e tutti devono poter godere del diritto di manifestare il proprio pensiero,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che sia garantita la libertà d'opinione a tutti i dipendenti della RAI-TV.

(4-04643)

BOFFARDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Firenze nei confronti del generale Monticone e di altri ufficiali in relazione alla denuncia di tentativi di colpo di stato, traffici d'armi e sostegno, nel quadro di un'oscura strategia, di terroristi e organizzazioni segrete, l'interrogante chiede di sapere quali informazioni abbia al riguardo il Ministro in indirizzo e quali provvedimenti intenda adottare per fare piena luce su quanto premesso e per difendere, di conseguenza, l'ordinamento democratico del paese e la dignità delle sue Forze armate.

(4-04644)

BOSCO, ROSCIA, MANARA, PERIN, ZILLI, LORENZI, PREIONI, GIBERTONI, PAINI, BODO, MANFROI, CAPPELLI, SERENA, ROVEDA, STAGLIENO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che in data 29 aprile 1993 il governatore della Banca d'Italia, dottor Carlo Azeglio Ciampi, interrompeva le sue funzioni e si collocava a riposo;

che da indiscrezioni risulta che gli sia stata liquidata una indennità di fine rapporto di circa 7 miliardi lordi;

che la stessa sembra sia stata pagata nella prima decade del mese di maggio dello stesso anno,

si chiede di conoscere:

di quali parametri abbia beneficiato l'ex governatore per maturare una così consistente somma e di quali trattamenti abbia goduto per poterne disporre in così breve tempo;

quale sia il pensiero del Presidente del Consiglio su due argomenti: il primo sulla crisi economica che attanaglia l'Italia e produce anche tagli alle pensioni, il secondo sulla efficienza dell'ufficio preposto ai trattamenti di fine rapporto della Banca d'Italia.

(4-04645)

PONTONE, FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che tutta la stampa nazionale del 20 ottobre 1993 riporta la preoccupante notizia del trasferimento del maggiore Vittorio Tomasone dal nucleo operativo dei carabinieri di Napoli;

che tale provvedimento sarebbe stato determinato da pressioni politiche di parlamentari napoletani attualmente indagati e coinvolti pesantemente nella inchiesta sul «voto di scambio» alla quale lavorava proprio il maggiore trasferito,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'improvviso trasferimento del maggiore Tomasone sia da collegare all'indagine condotta dal maggiore stesso;

quale atteggiamento intenda adottare il Governo di fronte a questo ennesimo episodio volto, ad avviso degli interroganti, ad ostacolare e punire chi svolgeva il proprio dovere per il rispetto della giustizia.

(4-04646)

SALVATO, CROCETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* – Premesso:

che con la precedente interrogazione 4-04458 del 6 ottobre 1993 già si faceva presente al Ministro del bilancio la grave situazione che si era venuta a creare alla FINAM, a causa di provvedimenti affrettati quanto inopportuni ed al di fuori dello spirito e del dettato dell'allora vigente decreto-legge n. 285 del 1993, con i quali il commissario dottor Giorgio Cigliana mandava a casa alcuni lavoratori, con la motivazione peraltro risibile del contenimento degli oneri di locazione degli uffici e delle utenze;

che, nonostante il decreto-legge n. 285 del 1993 sia stato ulteriormente reiterato (n. 403 del 1993), e quindi al momento ancora pienamente vigente, anche per quanto attiene ai disposti per gli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 e tra questi la FINAM, il commissario dottor Cigliana, con provvedimento a firma del direttore, ha mandato a casa altri 27 dipendenti della FINAM, precisando peraltro che la FINAM assicurerebbe solo il pagamento degli stipendi per i primi 13 giorni di ottobre mentre per il restante periodo si dichiara a disposizione delle direttive del Ministro del bilancio;

considerato:

che con questo ulteriore provvedimento di estromissione dagli uffici i lavoratori ormai messi praticamente in stato di licenziamento dalla FINAM sono oltre il 60 per cento dei dipendenti di tutta la FINAM;

che con questo provvedimento il commissario della FINAM viola palesemente e scientemente per la seconda volta nel giro di un mese il dettato di un decreto-legge, nonostante che il Governo ed il Parlamento avessero espresso la chiara volontà di procedere al riassetto di questi enti e dell'intero comparto del Mezzogiorno senza che fossero messi in discussione il posto di lavoro, la continuità del rapporto di impiego e tutto l'insieme dei diritti acquisiti dei lavoratori interessati;

che la violazione del decreto-legge è ancor più grave e colpevole proprio in quanto il Governo ha inteso modificare il decreto ministeriale n. 96 del 1993 per porre il rimedio ad una previsione di scarsa tutela dei diritti dei lavoratori che in esso era contenuta;

che nella nota di messa in stato di disponibilità non lavorativa non viene esplicitamente garantita la continuità del rapporto di lavoro ed il pagamento per intero dello stipendio, costituendo ciò di fatto l'interruzione dei diritti dei lavoratori, rinviando peraltro le responsabilità della continuità del rapporto di lavoro ad una ipotetica direttiva ministeriale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga censurabile che un commissario liquidatore di un ente, a ciò nominato dal Governo, violi o disattenda palesemente le disposizioni legislative specificamente emesse per la gestione della liquidazione medesima;

se non si ritenga intollerabile che nella liquidazione della FINAM si dia particolare attenzione ai complessi trascorsi intrecci con la tanto discussa Federconsorzi e si miri alla liquidazione con estrema leggerezza mentre per le questioni del personale si mettono in essere provvedimenti particolarmente affrettati e provocatori nei confronti dei dipendenti;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che nella discordanza dei tempi in merito alle decisioni del commissario, che manda subito a casa i lavoratori prima che il Ministro abbia provveduto al loro riutilizzo, e quelle del Ministro, che non provvede all'uso del personale ed al pagamento degli stipendi prima che il personale stesso divenga non utilizzabile, si sostanzi una violazione dei decreti-legge n. 285 del 1993 e n. 403 del 1993 la cui responsabilità ricade sull'operato dello stesso Governo;

se non si ritenga infine che nel comportamento del commissario di liquidazione della FINAM si ravvisino profili perseguibili da parte dell'autorità giudiziaria;

se non si ritenga che il Governo ed in particolare il Ministro del bilancio debba intervenire immediatamente per far revocare i provvedimenti di licenziamento in premessa, e comunque per garantire al 60 per cento dei lavoratori della FINAM il lavoro e lo stipendio anche dopo il 13 ottobre 1993.

(4-04647)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

3-00883, dei senatori Pinna e Cherchi, sulla sostituzione del commissario governativo delle «Ferrovie della Sardegna»;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-00881, dei senatori Pelella e Luongo, sulla delimitazione dell'area protetta «Parco Vesuvio»;

3-00882, del senatore Luongo, sui danni provocati nelle aree a rischio di inondazioni dai recenti eventi meteorologici.